SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 dicembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Università di Brescia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 2011.

Direttiva in materia di trasporto aereo di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale e ulteriori misure per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, concernente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con particolare riferimento agli articoli 3 e 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998, emanato d'intesa con il Ministro della difesa, concernente disciplina del trasporto aereo di Stato, di Governo, per il soccorso di ammalati e traumatizzati gravi e per ragioni umanitarie;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2008, concernente "Disciplina del trasporto aereo di Stato";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2001, relativo agli ex Presidenti della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto l'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della difesa in data 5 maggio 2006 per disciplinare le modalità di attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2007 in materia di utilizzazione di aeromobili di Stato per ragioni di sicurezza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, concernente l'attribuzione della qualifica di volo di Stato ai sensi dell'art. 746, quarto comma, del codice della navigazione;

Ritenuta la necessità, nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo dell'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, di assicurare la continuità del supporto del trasporto aereo all'espletamento delle più elevate funzioni di Stato e di Governo, alla sicurezza dello Stato, nonché alla tutela dei fondamentali diritti alla salute, alla libertà ed alla sicurezza personale dei cittadini mediante disposizioni transitorie coerenti con il dettato della normativa primaria;

Sentito il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri specificamente delegato;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Trasporto aereo di Stato; tipologie e finalità

1. In conformità all'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in seguito "decreto-legge", il trasporto aereo di Stato fornisce supporto all'espletamento delle funzioni istituzionali delle più elevate autorità, alla tutela della sicurezza nazionale e, in conformità agli articoli 2 e 32 della Costituzione, concorre alla protezione dei soggetti esposti a minaccia o pericolo, alla salvaguardia della vita umana e della salute.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge, il trasporto aereo di Stato è sempre disposto in relazione alla finalità di conferire certezza nei tempi e celerità nei trasferimenti per attendere più efficacemente allo svolgimento dei compiti istituzionali e per garantire il livello di sicurezza o il trattamento protocollare connesso al rango della carica rivestita.

Art. 2.

Destinatari istituzionali

1. Agli ex Presidenti della Repubblica il trasporto aereo di Stato è concesso, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge, su richiesta formulata ai sensi dell'art. 9, secondo gli indirizzi di cui al d.P.C.M. 25 settembre 2001.

2. In via eccezionale, nel rispetto dei criteri e dei presupposti previsti dal decreto-legge e dalla presente direttiva, il trasporto aereo di Stato può essere disposto:

a) per i componenti del Governo;

b) per le delegazioni ufficiali degli Organi costituzionali.

3. Nei casi di cui al comma 2, ai fini della concessione dell'autorizzazione debbono, congiuntamente, sussistere:

a) comprovate, imprevedibili ed urgenti esigenze di trasferimento connesse all'efficace esercizio delle funzioni istituzionali e l'impossibilità di provvedere ai trasferimenti con voli di linea;

b) l'accertata indisponibilità di altre modalità di trasporto compatibili con lo svolgimento di dette funzioni.

4. Non è ammessa la concessione del trasporto aereo di Stato per le tratte sulle quali sia presente il trasporto ferroviario e tale servizio, tenuto conto delle modalità di erogazione, risulti idoneo ad assicurare il trasferimento
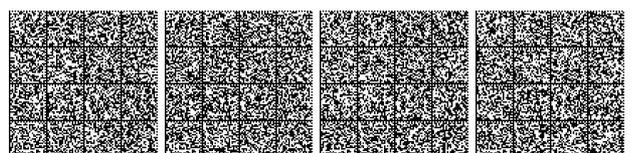
in tempi ed orari compatibili con gli impegni istituzionali della Personalità interessata.

5. Può essere disposto il trasporto aereo di Stato per Capi di Stato o di Governo, alte Autorità estere ed esponenti di Organismi di rilevanza sovranazionale solo quando lo richiedano il protocollo, le consuetudini e gli obblighi internazionali e la cura degli interessi della Repubblica.

Art. 3.

Trasporto aereo di Stato per finalità di sicurezza e altre tipologie

1. Il trasporto aereo di Stato può essere disposto, all'occorrenza, a supporto delle attività degli Organismi preposti alla tutela della sicurezza nazionale, a richiesta degli Organi di vertice degli stessi; a tali casi si applica l'art. 9, ma i relativi documenti sono trattati con modalità adeguate alla classifica di sicurezza loro apposta.

2. Il trasporto aereo di Stato può essere altresì disposto, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 7, per finalità di protezione dei soggetti individuati con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per altri casi su disposizione del Sottosegretario di Stato delegato, sentita l'Autorità delegata a norma dell'art. 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 4.

Trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza

1. Il trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza, nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione, è disposto, limitatamente all'ambito nazionale, in favore di cittadini italiani gravemente ammalati o traumatizzati, nei casi di imminente pericolo di vita accertato dalla struttura sanitaria pubblica competente, quando sia stato verificato che non siano trasportabili con altri mezzi e non sussista, nel luogo ove si trovano, la possibilità di fornire adeguata assistenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche in caso di interventi sanitari da eseguire entro limiti di tempo assolutamente determinati ed improrogabili, come nel caso di trapianti di organi, per il trasporto di materiale da trapianto o del personale sanitario che provvede al prelievo o all'impianto degli organi.

Art. 5.

Trasporto aereo di Stato per ragioni umanitarie

1. Il trasporto aereo di Stato per ragioni umanitarie ha per destinatari esclusivamente i cittadini italiani, dimoranti nel territorio della Repubblica o all'estero, che versino in situazioni di grave pericolo connesse ad epidemie o altre gravi calamità, qualora non siano disponibili altre modalità di trasporto, pubblico o privato, idonee a soddisfare l'esigenza di trasferimento.

2. Il trasporto di cui al comma 1 è effettuato, di norma, in aree europee o comprese nel bacino del Mediterraneo, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche degli aeromobili dedicati al servizio ed alla sostenibilità finanziaria dello stesso.

3. Resta salvo il trasporto disposto dalle autorità competenti con i mezzi dell'Aeronautica militare in occasione di gravissime emergenze umanitarie.

Art. 6.

Ammissione al trasporto aereo di Stato

1. Sono ammessi al trasporto aereo di Stato esclusivamente i soggetti destinatari del volo e i componenti della delegazione della missione istituzionale indicati nella richiesta di cui all'art. 9; sono ammessi, altresì, estranei alla delegazione accreditati dall'Autorità titolare del volo in quanto funzionali allo svolgimento della missione.

2. Nei casi previsti dagli articoli 4 e 5 è ammessa la presenza a bordo, oltre che del personale sanitario occorrente, di un solo accompagnatore della cui assistenza è attestata la necessità da parte della Prefettura o della Rappresentanza diplomatica o consolare competente alla trattazione della richiesta; ove il trasporto riguardi un minore può essere consentita, nei limiti della capienza dell'aeromobile impiegato, la presenza di entrambi i genitori.

Art. 7.

Criteri generali di concessione del trasporto aereo di Stato; priorità

1. Il trasporto aereo di Stato è disposto secondo criteri di economicità e di impiego razionale delle risorse, previa rigorosa valutazione dell'impossibilità, dell'inopportunità o della non convenienza dell'impiego di differenti modalità di trasporto, ovvero previa verifica delle specifiche esigenze di alta rappresentanza connesse alla natura della missione istituzionale supportata.

2. La valutazione della priorità è effettuata dall'Autorità concedente tenuto conto della disponibilità di aeromobili, delle caratteristiche tecniche degli stessi e dell'onerosità del loro impiego in rapporto alla rilevanza ed alla collocazione degli impegni addotti nella richiesta, nonché del rango protocollare delle Autorità richiedenti.

Art. 8.

Organizzazione

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il centro di riferimento per la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, nonché la sede di coordinamento unitario del trasporto aereo di Stato in ogni sua forma.

2. L'impiego degli aeromobili di Stato per le finalità di cui alla presente direttiva è autorizzato esclusivamente dal Sottosegretario di Stato, specificamente delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su segnalazione e parere del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio per i voli di
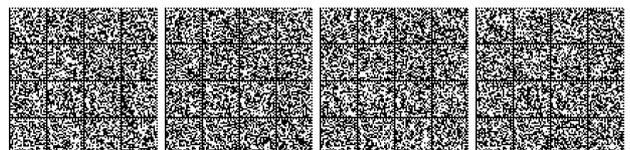
Stato, di Governo e umanitari, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, costituisce la struttura generale di supporto al Presidente o al Sottosegretario delegato, operante nell'area funzionale della regolazione, del coordinamento, dell'autorizzazione e dell'effettuazione del trasporto aereo di Stato.

Art. 9.

Richieste di concessione del trasporto aereo di Stato

1. Le richieste di concessione del trasporto aereo di Stato sono rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale; esse sono dirette all'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari, che provvede alla trattazione istruttoria e le inoltra, corredandole della documentazione a sostegno e di motivato parere, per il tramite del Segretario generale, all'autorizzazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri specificamente delegato.

2. Le richieste di cui al comma 1 sono in ogni caso motivate in relazione alle specifiche finalità rispettivamente previste dalla presente direttiva e recano l'attestazione, da parte degli organi di vertice dell'Amministrazione richiedente, del rispetto dei criteri di cui all'art. 7; sono altresì corredate dall'indicazione dei componenti della delegazione al seguito e delle altre persone eventualmente accreditate.

3. Le richieste dei voli nazionali sono presentate con almeno 48 ore di preavviso; per i voli con destinazione estera le Amministrazioni richiedenti, nel formare il programma della missione, verificano, preventivamente, presso l'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari, i tempi tecnici necessari per l'ottenimento dei permessi di sorvolo, specie in relazione a possibili situazioni d'area contingenti; le predette Amministrazioni assicurano che i passeggeri siano in possesso dei documenti personali per l'accesso al Paese di destinazione e si siano premuniti dei visti eventualmente occorrenti.

4. Variazioni del programma e della delegazione definiti nelle richieste di cui ai commi 1 e 2 sono consentite soltanto per eccezionali, comprovate ed inderogabili ragioni, che sono comunicate immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione.

5. Gli interventi umanitari connessi ad esigenze di natura sanitaria sono effettuati previa valutazione della struttura sanitaria pubblica competente, che certifica l'indispensabilità e la proficuità del trattamento, nonché l'impossibilità di eseguirlo in ambito locale o nazionale.

6. Le richieste dei voli di cui agli articoli 4 e 5 sono formulate dalle Prefetture e dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari, che le corredano con la documentazione di cui al comma 5 e con un motivato parere in merito alla concessione.

7. In deroga a quanto previsto nel presente articolo, le richieste di trasporto sanitario d'urgenza sono rivolte dalle Prefetture all'Aeronautica militare, che provvede alla loro immediata trattazione e ne dà successiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della ratifica.

Art. 10.

Aeromobili e strutture

1. Sulla base dell'autorizzazione di cui all'art. 9, comma 1, l'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari dispone l'impiego:

a) in via primaria, degli aeromobili appositamente acquistati ed allestiti a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) in via sussidiaria di aeromobili militari o di Stato, compresi gli aeromobili equiparati ai sensi degli articoli 744, per i trasporti di cui all'art. 3, comma 2, e 746 del codice della navigazione, comunque nella disponibilità delle Amministrazioni pubbliche, sulla base di specifici accordi stipulati fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della difesa o le Amministrazioni titolari dei mezzi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Gli aeromobili di cui al comma 1, lettera *a)*, sono affidati sulla base dell'accordo di cui al comma 1, lettera *b)*, all'Aeronautica militare ovvero, in mancanza, ad un idoneo operatore aeronautico, anche privato, individuato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. L'impiego di mezzi appartenenti ad operatori aeronautici privati è consentito soltanto nei casi previsti specificamente dalla legge.

4. Uno dei velivoli di cui al comma 1, lettera *a)*, fra quelli predisposti ad accogliere attrezzature sanitarie, è tenuto continuativamente, salvo impossibilità oggettiva, nell'arco delle 24 ore in disponibilità immediata per l'effettuazione del trasporto sanitario d'urgenza.

Art. 11.

Attribuzione della qualifica di volo di Stato

1. La qualifica di volo di Stato, per le finalità ammesse dalle regolazioni internazionali in materia di trasporto aereo, è attribuita ad aeromobili civili e militari secondo i criteri e con le modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2008, emanato ai sensi dell'art. 746, quarto comma, del codice della navigazione.

Art. 12.

Pubblicità

1. I voli disposti ai sensi dell'art. 2, commi 3, 4 e 5, sono pubblicati mensilmente nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'indicazione della data di effettuazione, del soggetto destinatario e delle motivazioni.

2. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta le necessarie disposizioni e detta ulteriori criteri e modalità per l'effettuazione delle pubblicazioni di cui al comma 1.
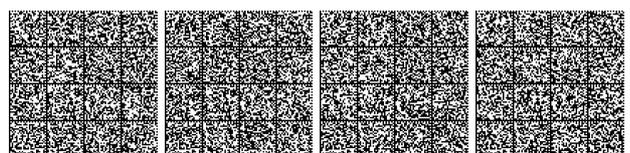
Art. 13.

Disposizioni finali

1. Salvo quanto espressamente previsto, la presente direttiva sostituisce le precedenti disposizioni di pari rango in materia non compatibili con la stessa.

2. La presente direttiva sarà sottoposta al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 19, foglio n. 344

11A16071

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari ed Olbia - Tempio, in relazione alla strada statale Sassari - Olbia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2010, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari ed Olbia - Tempio, in relazione alla strada statale Sassari - Olbia;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del Commissario delegato - Presidente della regione Sardegna, prot. 682 del 16 novembre 2011, con la quale è stata rappresentata la necessità di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di emergenza al fine di continuare ad avvalersi dei poteri derogatori per consentire il completamento delle procedure di approvazione dei progetti e di affidamento dei lavori di tutti gli interventi programmati;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010, recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari ed Olbia - Tempio, in relazione alla strada statale Sassari - Olbia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A16072

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza determinatosi nella città di Roma nel settore del traffico e della mobilità.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nella città di Roma nel settore del traffico e della mobilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2011;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del 3 novembre 2011 con la quale il sindaco del Comune di Roma - Commissario delegato chiede di prorogare lo stato d'emergenza, al fine di consentire la prosecuzione delle iniziative programmate;

Considerato che sono tuttora in corso le attività, in deroga alla normativa vigente, relative all'attuazione del piano di interventi per la riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità, nonché del piano parcheggi, finalizzati anche al contenimento dei livelli di inquinamento atmosferico;

Considerata l'esigenza di prevedere la proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi occorrenti per il definitivo rientro nell'ordinario;

Visto altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 1999 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, i successivi decreti volti a prorogare lo stato di emergenza, nonché le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, n. 3313 del 12 settembre 2003, n. 3375 del 10 settembre 2004 e n. 3473 del 2 settembre 2005 e n. 3648 del 23 gennaio 2008, recante: "Disposizioni per superare definitivamente la situazione di criticità nel settore della gestione delle attività di delocalizzazione dei centri di autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio del comune di Roma;

Ritenuta altresì la stretta connessione tra le criticità concernenti il traffico e la mobilità urbana con quelle riguardanti l'assetto dei centri di autodemolizione e rottamazione;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010, recante: "Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225";

Ritenuto, quindi, che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2011

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2012 lo stato di emergenza determinatosi nella città di Roma nel settore del traffico e della mobilità e per le attività di delocalizzazione dei centri di autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio del comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A16073

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2011.

Conferimento dell'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione al Ministro senza portafoglio pres. Filippo Patroni Griffi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 2011, concernente la nomina del Presidente di sezione del Consiglio di Stato Filippo PATRONI GRIFFI a Ministro senza portafoglio;

Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al Ministro senza portafoglio pres. Filippo PATRONI GRIFFI è conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2011

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 326

11A16112

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 novembre 2011.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati "KM CAREZZA MINI", "KM CAREZZA", "KM CAMINO", "KM CAMINO MAXI", "KM JUMBO", "KM EUROPA 40", "KM CAREZZA S/250", E "KM CASA S/100".

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1994, concernente le condizioni e modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di provenienza comunitaria;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 1995, con il quale sono stati iscritti nella tariffa di vendita al pubblico tre nuovi tipi di fiammiferi denominati "KM CAREZZA MINI", "KM CAREZZA" e "KM CAMINO";

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 18 luglio 1996, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato "KM CAMINO MAXI";

Visto il decreto direttoriale 8 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1999, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato "KM JUMBO";

Visto il decreto direttoriale 14 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1999, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato "KM EUROPA 40";

Visto il decreto direttoriale 21 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2003, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato "KM CAREZZA S/250";

Visto il decreto direttoriale 16 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2003, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato "KM CASA S/100";

Vista la richiesta del 14 ottobre 2011, con la quale la società P.ERRE ITALIA s.r.l. ha chiesto la variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati "KM CAREZZA MINI", "KM CAREZZA", "KM CAMINO", "KM CAREZZA S/250", "KM CAMINO MAXI", "KM CASA S/100", "KM EUROPA 40", e "KM JUMBO";

Attesa la necessità di procedere, ai sensi dell'articolo 62-*ter*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, in linea con la citata richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di fiammiferi, per singolo condizionamento, è variato come segue:

Scatola di cartone contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati "KM CAREZZA MINI"	da euro	0,20	a euro	0,25
Scatola di cartone contenente 240 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati "KM CAREZZA"	da euro	0,85	a euro	0,90
Scatola di cartone contenente 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati "KM CAMINO"	da euro	1,20	a euro	1,30
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati "KM CAREZZA S/250"	da euro	1,00	a euro	1,10
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati "KM CAMINO MAXI"	da euro	3,00	a euro	3,30
Scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati "KM CASA S/100"	da euro	0,30	a euro	0,35
Bustina di cartoncino contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati "KM EUROPA 40"	da euro	0,35	a euro	0,40
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 95 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati "KM JUMBO"	da euro	6,00	a euro	6,30

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione, ai sensi del D.M. 1° marzo 2002 e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento dei fiammiferi di ordinario consumo di cui all'art.1, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartone contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati “KM CAREZZA MINI”	0,25	0,0625	0,0434
Scatola di cartone contenente 240 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati “KM CAREZZA”	0,90	0,18	0,1562
Scatola di cartone contenente 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati “KM CAMINO”	1,30	0,2582	0,2256
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati “KM CAREZZA S/250”	1,10	0,22	0,1909
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati “KM CAMINO MAXI”	3,30	0.33	0,5727
Scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati “KM CASA S/100”	0,35	0,0805	0,0607
Bustina di cartoncino contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati “KM EUROPA 40”	0,40	0,092	0,0694
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 95 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati “KM JUMBO”	6,30	0,63	1,0934

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 11, Economia e finanze foglio n. 163

11A16084

DECRETO 21 novembre 2011.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni, relativi all'emissione del 15 novembre 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 88451 dell'8 novembre 2011, che ha disposto per il 15 novembre 2011 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 88451 dell'8 novembre 2011 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 2011;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 2011, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 366 giorni è risultato pari a 6,087. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 94,172.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 5,929 ed a 6,994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A16082

DECRETO 6 dicembre 2011.

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 22-*ter*, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Visto l'art. 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi a cadenza triennale, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

Visto l'art. 12, comma 12-*quater*, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall' art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti;

Visto l'art. 12, comma 12-*bis*, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che il primo adeguamento triennale dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici debba avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2013;

Visto l'art. 12, comma 12-*ter*, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;
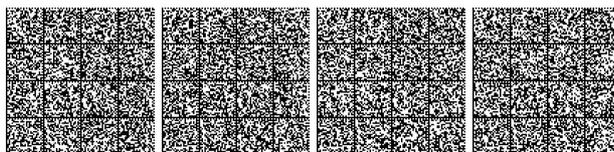
Visto l'art. 12, comma 12-*ter*, lettera *a)* del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità;

Vista la nota del Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) n. SP/1434.11 del 25 novembre 2011, con cui si comunica che la variazione della speranza di vita all'età di 65 anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia, tra l'anno 2007 e l'anno 2010, è pari a 0,4 anni; il predetto dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di 0,48 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione pari a 5 mesi;

Visto l'art. 12, comma 12-*ter*, lettera *a)* del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i requisiti siano incrementati in misura pari all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento, e che in sede di prima applicazione tale aggiornamento non possa in ogni caso superare i tre mesi;

Visto l'art. 12, comma 12-*ter*, lettera *b)* del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età, con arrotondamento, in caso di frazione di unità, al primo decimale;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-*bis* e 12-*quater*, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-*quater*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono incrementati di tre mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di 0,3 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
GAMBACCIANI

11A16083

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 novembre 2011.

Assegnazione alle Università dei contratti di formazione specialistica a finanziamento regionale e/o privato alle scuole di specializzazione, nell'a.a. 2010/2011.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia;

Visti i decreti 1° agosto 2005 e 17 febbraio 2006, relativi al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

Visti i decreti 29 marzo 2006 e 22 gennaio 2008, emanati d'intesa con il Ministero della salute, con i quali sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 26 marzo 2009 della Conferenza Stato-regioni, sulla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione e sui contingenti dei contratti di formazione specialistica da assegnare alle scuole di specializzazione mediche per il triennio accademico 2008/2009-2010/2011, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368/1999;

Visto il decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 21 luglio 2011, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2010/2011, pari a 8.848

unità, e la determinazione del numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi 5.000, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2011, con il quale si è provveduto all'assegnazione di 5000 contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione universitarie ai sensi del predetto decreto legislativo n. 368/1999;

Visti in particolare l'art. 3 del summenzionato decreto ministeriale e la nota ministeriale n. 892 del 31 marzo 2011, che prevedono che sia disposta, con provvedimento successivo, l'assegnazione dei posti aggiuntivi a finanziamento regionale e a finanziamento comunque acquisito dalle università;

Rilevata l'opportunità di soddisfare le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché quelle derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle università, così come previsto nel decreto ministeriale 31 marzo 2011;

Ritenuto di dover rettificare meri errori materiali riscontrati nel decreto ministeriale 31 marzo 2011, immediatamente comunicati alle università interessate con note nn. 915 e 997, rispettivamente del 4 aprile 2011 e del 18 aprile 2011;

Vista la nota n. 10023 dell'11 maggio 2011, con la quale l'Università di Cagliari comunica di non aver bandito il concorso per la scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica in quanto priva di docenti di ruolo del settore scientifico-disciplinare MED/20;

Vista la nota prot. 33274 del 21 giugno 2011 dell'Università di Padova, che chiede l'assegnazione di posti resisi disponibili per mancanza di idonei nelle graduatorie, tenuto conto che è la citata Università è sede amministrativa di altre sette università;

Vista la nota prot. 35846 del 21 giugno 2011 dell'Università di Messina, che comunica che uno dei sei posti assegnati alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia non è stato utilizzato per mancanza di idonei;

Vista la nota dell'Università «La Sapienza» prot. 42383 del 22 giugno 2011, con la quale viene richiesto un posto supplementare per la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, non essendo stata ancora pubblicata la graduatoria del relativo concorso;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2010/2011 il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle regioni o derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle università, è stabilito, secondo quanto comunicato dagli atenei, nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I medici extracomunitari non abitualmente residenti in Italia, in possesso del riconoscimento, tramite il Ministero della salute, dell'abilitazione professionale conseguita nel Paese di origine e con borsa di studio finanziata dal proprio governo, o da istituzioni italiane o straniere riconosciute idonee, sono indicati nella richiamata tabella, secondo quanto comunicato al riguardo dalle università.

Art. 2.

1. Il contratto di chirurgia pediatrica assegnato, con decreto ministeriale 31 marzo 2011, all'Università di Cagliari viene assegnato all'Università di Padova, non essendo stato utilizzato.

2. Allo stesso modo, uno dei sei contratti di ortopedia e traumatologia assegnati, col succitato decreto ministeriale 31 marzo 2011, all'Università di Messina viene assegnato all'Università di Roma «La Sapienza», facoltà di medicina e odontoiatria, non essendo stato utilizzato.

Art. 3.

1. La tabella allegata al decreto ministeriale 31 marzo 2011 è modificata, relativamente alle scuole di specializzazione in chirurgia toracica, nel senso che l'Università di Trieste è eliminata dall'elenco delle scuole aggregate all'Università di Padova, in quanto non istituita.

2. La succitata tabella è altresì modificata, relativamente alle scuole di specializzazione in chirurgia vascolare, nel senso che l'Università di Udine è aggiunta agli Atenei di Trieste e Verona nell'elenco delle scuole aggregate all'Università di Padova.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: GELMINI

ALLEGATO

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Allergologia e immunologia clinica

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	1	0	0
3	Cagliari	2	0	0
4	Firenze	0	0	0
5	Genova	0	0	0
6	L'Aquila	0	0	0
7	Messina	1	0	0
8	Milano	0	0	0
9	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
10	Milano Cattolica	0	0	0
11	Napoli Fed. II	1	0	0
12	Padova	1	0	0
13	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
14	Roma Campus	0	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Anatomia Patologica

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Bari	0	0	0
2	Bologna	0	0	0
3	Genova	0	0	0
4	L'Aquila	0	0	0
5	Messina	1	0	0
6	Milano Cattolica	1	0	0
7	Milano	0	0	0
8	Napoli Fed. II	0	0	0
9	Padova	0	0	0
10	Palermo	1	0	0
11	Parma	0	0	0
11	Pavia	0	0	0
13	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
14	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
15	Roma Campus	0	0	0
16	Sassari	1	0	0
16	Siena	0	0	0
17	Torino	0	0	0
19	Udine	0	0	0
20	Verona	1	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Anestesia e rianimazione e terapia intensiva

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Bologna	0	1	0
4	Brescia	0	0	0
5	Cagliari	6	0	0
6	Catania	6	0	0
7	Catanzaro	0	0	0
8	Chieti	0	0	0
9	Ferrara	0	0	0
10	Firenze	0	0	0
11	Foggia	1	0	0
12	Genova	0	0	0
13	L'Aquila	0	0	0
14	Messina	1	0	0
15	Milano	0	0	0
16	Milano "Bicocca"	0	1	0
17	Milano "S. Raffaele"	2	0	0
18	Milano Cattolica	0	1	0
19	Modena	2	0	0
20	Napoli Fed. II	3	0	0
21	Napoli II Ateneo	6	0	0
22	Novara "Piemonte O."	0	0	0
23	Padova	5	0	0
24	Palermo	5	0	0
25	Parma	0	0	0
26	Pavia	0	0	0
27	Perugia	0	0	0
28	Pisa	0	1	0
29	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
30	Roma Sapienza Fac. M-P	0	0	0
31	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
32	Roma Campus	0	0	0
33	Sassari	0	0	0
34	Siena	0	1	0
35	Torino	0	0	0
36	Trieste	1	0	0
37	Udine	2	0	0
38	Varese "Insubria"	0	0	0
39	Verona	5	0	0
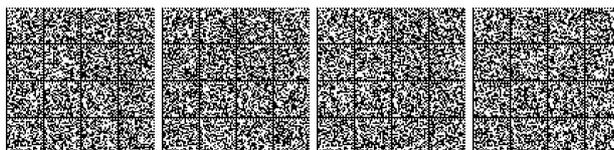
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Biochimica clinica

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Catania	0	0	0
2	Chieti	0	0	0
3	Milano	0	1	0
4	Milano Cattolica	0	0	0
5	Napoli Fed. II	0	0	0
6	Padova	0	0	0
7	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
8	Sassari	1	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Cardiochirurgia

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Bologna	0	0	0
2	Chieti	0	0	0
3	Genova	0	0	0
4	Milano	0	0	0
5	Milano Cattolica	0	0	0
6	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
7	Napoli Fed. II	1	0	0
8	Napoli II Ateneo	0	0	0
9	Pavia	2	0	0
10	Palermo	0	0	0
11	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
12	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
13	Roma Campus	0	0	0
14	Sassari	0	0	0
15	Siena	0	0	0
16	Torino	0	0	0
17	Varese "Insubria"	0	0	0
18	Verona	3	0	0
		6	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Chirurgia dell'apparato digerente				
N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Bari	0	0	0
2	Cagliari	3	0	0
3	Catania	0	0	0
4	Milano	0	0	0
5	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
6	Napoli II Ateneo	0	0	0
7	Pisa	0	0	0
8	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
9	Roma Campus	0	0	0
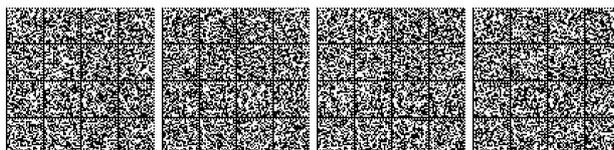
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Chirurgia generale

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Bologna	0	0	0
4	Brescia	0	0	0
5	Cagliari	1	0	0
6	Catania	3	0	0
7	Catanzaro	0	0	0
8	Chieti	0	0	0
9	Ferrara	0	0	0
10	Firenze	0	0	0
11	Foggia	0	0	0
12	Genova	0	0	0
13	L'Aquila	0	0	0
14	Messina	0	0	0
15	Milano "Bicocca"	1	0	0
16	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
17	Milano Cattolica	1	0	0
18	Milano	0	0	0
19	Modena	0	0	0
20	Napoli Fed.II	1	0	0
21	Napoli II Ateneo	1	0	0
22	Novara "Piemonte O."	0	0	0
23	Padova	6	1	0
24	Palermo	1	0	0
25	Parma	0	0	0
26	Pavia	2	0	0
27	Perugia	0	0	0
28	Pisa	0	0	0
29	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
30	Roma Sapienza Fac. M-P	0	0	0
31	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
32	Roma Campus	0	0	0
33	Sassari	0	0	0
34	Siena	0	0	0
35	Torino	0	0	0
36	Trieste	0	0	0
37	Udine	0	0	0
38	Varese "Insubria"	0	0	0
39	Verona	3	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Chirurgia maxillo-facciale

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Bari	0	0	0
2	Messina	1	0	0
3	Milano	0	0	0
4	Milano "Bicocca"	0	0	0
5	Napoli Fed. II	1	0	0
6	Parma	0	0	0
7	Roma "La Sapienza"	0	0	0
8	Torino	0	0	0
9	Verona	0	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Chirurgia pediatrica

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Cagliari	0	0	0
2	Genova	1	0	0
3	Milano Cattolica	1	0	0
4	Napoli II Ateneo	0	0	0
5	Padova	2	0	0
6	Palermo	2	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Bari	0	0	0
2	Genova	0	0	0
3	Milano	0	3	0
4	Milano Cattolica	0	0	0
5	Modena	0	0	0
6	Napoli II Ateneo	1	0	0
7	Padova	1	2	0
8	Palermo	7	0	0
9	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
10	Roma Campus	0	2	0
11	Sassari	2	0	0
12	Siena	1	1	0
13	Torino	0	0	0
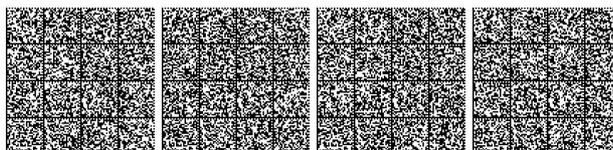
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Chirurgia toracica

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Bari	0	0	0
2	Messina	1	0	0
3	Milano	0	1	0
4	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
5	Milano Cattolica	0	0	0
6	Modena	0	1	0
7	Napoli II Ateneo	0	0	0
8	Padova	0	0	0
9	Pisa	0	0	0
10	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
11	Sassari	0	0	0
12	Torino	0	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Chirurgia vascolare

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Bari	0	0	0
2	Bologna	0	0	0
3	Catania	3	0	0
4	L'Aquila	0	0	0
5	Milano	0	0	0
6	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
7	Milano Cattolica	0	0	0
8	Napoli Fed. II	1	0	0
9	Padova	0	0	0
10	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
11	Sassari	2	0	0
12	Siena	1	0	0
13	Torino	0	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Dermatologia e venerologia

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Ancona	1	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Catania	2	0	0
4	Firenze	0	0	0
5	Genova	0	0	0
6	Milano	0	0	0
7	Milano Cattolica	0	0	0
8	Modena	0	4	0
9	Napoli Fed. II	2	0	0
10	Palermo	0	0	0
11	Pavia	0	0	0
12	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	1	0
13	Roma "Tor Vergata"	0	2	0
14	Sassari	1	0	0
15	Siena	0	0	0
16	Torino	0	0	0
17	Udine	1	0	0
18	Verona	1	1	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Ematologia

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Bologna	0	1	0
4	Catania	3	0	0
5	Firenze	1	0	0
6	Genova	0	0	0
7	L'Aquila	0	0	0
8	Milano	0	3	0
9	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
10	Milano Cattolica	0	0	0
11	Modena	0	0	0
12	Napoli Fed. II	1	0	0
13	Pavia	1	5	0
14	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
15	Roma "Tor Vergata"	0	2	0
16	Roma Campus	0	0	0
17	Sassari	4	0	0
18	Torino	0	2	0
19	Udine	0	0	0
20	Verona	2	1	0
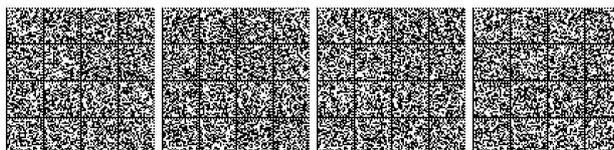
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Endocrinologia e malattie del metabolismo

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Bari	2	0	0
2	Cagliari	2	0	0
3	Catania	8	0	0
4	Chieti	0	0	0
5	Ferrara	0	0	0
6	Firenze	0	0	0
7	Genova	0	0	0
8	Milano	0	0	0
9	Milano "S. Raffaele"	0	1	0
10	Milano Cattolica	3	0	0
11	Modena	0	0	0
12	Napoli Fed. II	3	0	0
13	Padova	2	0	0
14	Pavia	0	0	0
15	Pisa	0	0	0
16	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
17	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
18	Roma Campus	0	0	0
19	Siena	1	0	0
20	Torino	0	1	0
21	Varese "Insubria"	0	0	0
22	Verona	3	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Farmacologia

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Cagliari	0	0	0
2	Catania	0	0	0
3	Milano	0	0	0
4	Modena	0	1	0
5	Napoli II Ateneo	0	0	0
6	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Gastroenterologia

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Ancona	1	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Bologna	1	0	0
4	Cagliari	3	0	0
5	Firenze	0	0	0
6	Genova	0	0	0
7	L'Aquila	0	0	0
8	Milano "S. Raffaele"	1	1	0
9	Milano Cattolica	0	1	0
10	Milano	0	0	0
11	Napoli Fed. II	2	0	0
12	Padova	1	0	0
13	Palermo	3	0	0
14	Pisa	0	1	0
15	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
16	Roma Sapienza Fac. M-P	0	0	0
17	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
18	Roma Campus	0	0	0
19	Torino	1	0	0
20	Verona	1	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Genetica medica

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Cagliari	0	0	0
2	Genova	0	0	0
3	Messina	1	0	0
4	Milano	0	0	0
5	Milano Cattolica	0	0	0
6	Napoli Federico II	0	0	0
7	Padova	0	0	0
8	Roma "Tor Vergata"	0	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Geriatria

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	1	0	0
3	Bologna	1	0	0
4	Brescia	0	1	0
5	Cagliari	1	0	0
6	Catania	3	0	0
7	Catanzaro	0	0	0
8	Chieti	0	0	0
9	Firenze	0	0	0
10	Genova	0	0	0
11	L'Aquila	0	0	0
12	Messina	0	0	0
13	Milano	0	0	0
14	Milano "Bicocca"	0	0	0
15	Milano Cattolica	0	2	0
16	Modena	0	0	0
17	Napoli Fed. II	1	0	0
18	Napoli II Ateneo	1	0	0
19	Padova	6	0	0
20	Palermo	3	0	0
21	Parma	0	0	0
22	Pavia	0	3	0
23	Perugia	0	0	0
24	Pisa	0	0	0
25	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
26	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
27	Roma Campus	0	2	0
28	Sassari	0	0	0
29	Siena	0	0	0
30	Torino	2	0	0
31	Trieste	0	0	0
32	Verona	4	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Ginecologia e ostetricia

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Bologna	0	0	0
4	Brescia	1	0	0
5	Cagliari	1	0	0
6	Catania	2	0	0
7	Catanzaro	0	0	0
8	Chieti	0	0	0
9	Ferrara	0	0	0
10	Firenze	0	0	0
11	Foggia	0	0	0
12	Genova	0	0	0
13	L'Aquila	0	0	0
14	Messina	1	0	0
15	Milano "Bicocca"	1	2	0
16	Milano "S. Raffaele"	1	1	0
17	Milano Cattolica	0	1	0
18	Milano	4	1	0
19	Modena	0	0	0
20	Napoli Fed. II	2	0	0
21	Napoli II Ateneo	3	0	0
22	Novara "Piemonte O."	0	0	0
23	Padova	4	0	0
24	Palermo	2	0	0
25	Parma	0	0	0
26	Pavia	0	0	0
27	Perugia	0	0	0
28	Pisa	1	0	0
29	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
30	Roma Sapienza Fac. M-P	0	0	0
31	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
32	Roma Campus	0	0	0
33	Sassari	1	0	0
34	Siena	0	0	0
35	Torino	0	0	0
36	Trieste	0	0	0
37	Udine	0	0	0
38	Varese "Insubria"	0	0	0
39	Verona	2	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Igiene e medicina preventiva

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Bologna	0	0	0
4	Brescia	0	0	0
5	Cagliari	1	0	0
6	Catania	1	0	0
7	Catanzaro	0	0	0
8	Chieti	0	0	0
9	Ferrara	0	0	0
10	Firenze	0	0	0
11	Genova	0	0	0
12	L'Aquila	0	0	0
13	Messina	1	0	0
14	Milano	1	0	0
15	Milano "Bicocca"	0	0	0
16	Milano Cattolica	0	0	0
17	Modena	0	0	0
18	Napoli Fed. II	2	0	0
19	Napoli II Ateneo	0	0	0
20	Padova	2	0	0
21	Palermo	3	0	0
22	Parma	0	0	0
23	Pavia	0	0	0
24	Perugia	0	0	0
25	Pisa	0	0	0
26	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
27	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
28	Sassari	0	0	0
29	Siena	0	0	0
30	Torino	1	0	0
31	Udine	0	0	0
32	Verona	4	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Malattie dell'apparato cardiovascolare

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Ancona	0	1	0
2	Bari	1	1	0
3	Bologna	0	0	0
4	Brescia	1	0	0
5	Cagliari	1	0	0
6	Catania	5	0	0
7	Catanzaro	0	0	0
8	Chieti	0	0	0
9	Ferrara	0	1	0
10	Firenze	0	3	0
11	Foggia	2	2	0
12	Genova	0	0	0
13	L'Aquila	0	0	0
14	Messina	2	0	0
15	Milano "Bicocca"	1	4	0
16	Milano "S. Raffaele"	0	5	0
17	Milano Cattolica	0	1	0
18	Milano	0	0	0
19	Modena	0	0	0
20	Napoli Fed. II	0	0	0
21	Napoli II Ateneo	3	0	0
22	Novara "Piemonte O."	0	0	0
23	Padova	2	0	0
24	Palermo	4	0	0
25	Parma	0	0	0
26	Pavia	0	1	0
27	Perugia	1	0	0
28	Pisa	0	1	0
29	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	1	0
30	Roma Sapienza Fac. M-P	0	0	0
31	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
32	Roma Campus	0	0	0
33	Sassari	0	0	0
34	Siena	0	1	0
35	Torino	0	0	0
36	Trieste	2	4	0
37	Varese "Insubria"	0	2	0
38	Verona	5	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Malattie dell'apparato respiratorio

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Bari	0	0	0
2	Brescia	0	0	0
3	Catania	2	0	0
4	Catanzaro	0	0	0
5	Firenze	0	0	0
6	Genova	0	0	0
7	Messina	1	0	0
8	Milano "Bicocca"	0	0	0
9	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
10	Milano Cattolica	0	0	0
11	Milano	0	0	0
12	Modena	0	2	0
13	Napoli Fed. II	1	0	0
14	Napoli II Ateneo	0	0	0
15	Padova	1	0	0
16	Palermo	1	0	0
17	Parma	0	0	0
18	Pavia	0	0	0
19	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
20	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
21	Sassari	1	0	0
22	Torino	0	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Malattie infettive

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Ancona	1	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Brescia	0	0	0
4	Firenze	0	2	0
5	Genova	0	0	0
6	Milano	0	0	0
7	Milano "S. Raffaele"	0	1	0
8	Milano Cattolica	0	0	0
9	Modena	0	0	0
10	Napoli Federico II	0	0	0
11	Palermo	3	0	0
12	Pavia	1	0	0
13	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
14	Roma Campus	0	0	0
15	Sassari	2	0	0
16	Torino	0	0	0
17	Verona	1	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Medicina del lavoro

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Bologna	0	0	0
4	Brescia	0	0	0
5	Cagliari	1	0	0
6	Chieti	0	0	0
7	Firenze	0	0	0
8	Genova	0	0	0
9	Messina	2	0	0
10	Milano	0	1	0
11	Milano Cattolica	0	0	0
12	Modena	0	0	0
13	Napoli Fed. II	0	0	0
14	Napoli II Ateneo	0	0	0
15	Padova	0	0	0
16	Palermo	1	0	0
17	Parma	0	0	0
18	Pavia	0	0	0
19	Perugia	0	0	0
20	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
21	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
22	Siena	0	0	0
23	Torino	0	0	0
24	Trieste	1	0	0
25	Verona	2	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Medicina dello sport

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Bologna	0	0	0
2	Brescia	0	0	0
3	Cagliari	2	0	0
4	Chieti	0	0	0
5	Firenze	1	0	0
6	Milano	0	0	0
7	Milano Cattolica	0	0	0
8	Napoli Federico II	0	0	0
9	Padova	1	0	0
10	Palermo	2	0	0
11	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Medicina d'emergenza-urgenza

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Bari	0	0	0
2	Brescia	0	0	0
3	Firenze	3	0	0
4	Genova	0	0	0
5	L'Aquila	0	0	0
6	Milano Cattolica	0	0	0
7	Milano "S. Raffaele"	0	1	0
8	Milano "Bicocca"	0	0	0
9	Modena	4	0	0
10	Napoli Fed. II	2	0	0
11	Napoli II Ateneo	3	0	0
12	Novara "Piemonte O."	0	1	0
13	Padova	8	0	0
14	Parma	4	0	0
15	Pavia	1	6	0
16	Perugia	1	2	0
17	Pisa	1	0	0
18	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
19	Roma Sapienza Fac. M-P	0	0	0
20	Sassari	6	0	0
21	Siena	0	0	0
22	Torino	1	0	0
23	Trieste	0	0	0
24	Udine	0	0	0
25	Verona	8	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Medicina di comunità

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Modena	0	0	0
2	Padova	2	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Medicina fisica e riabilitativa

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Bologna	0	0	0
4	Cagliari	1	0	0
5	Catania	1	0	0
6	Catanzaro	1	0	0
7	Chieti	0	0	0
8	Firenze	0	0	0
9	Foggia	1	0	0
10	Genova	0	0	0
11	Messina	3	0	0
12	Milano	0	2	0
13	Milano "Bicocca"	0	2	0
14	Napoli Fed. II	0	0	0
15	Napoli II Ateneo	0	0	0
16	Padova	1	0	0
17	Palermo	3	0	0
18	Parma	0	1	0
19	Pavia	0	1	0
20	Perugia	0	0	0
21	Pisa	0	0	0
22	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
23	Roma Sapienza Fac. M-P	0	0	0
24	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
25	Roma Campus	0	0	0
26	Torino	0	0	0
27	Trieste	0	1	0
28	Varese "Insubria"	0	0	0
29	Verona	2	1	0
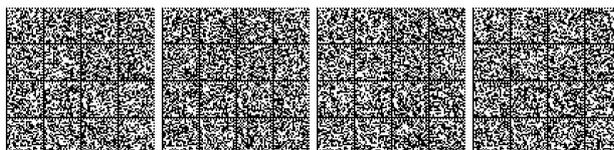
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Medicina interna

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Bologna	0	0	0
4	Brescia	1	1	0
5	Cagliari	2	0	0
6	Catania	3	0	0
7	Catanzaro	0	0	0
8	Chieti	0	0	0
9	Ferrara	1	0	0
10	Firenze	0	0	0
11	Foggia	0	0	0
12	Genova	0	0	0
13	L'Aquila	0	0	0
14	Messina	1	0	0
15	Milano "Bicocca"	1	1	0
16	Milano "S. Raffaele"	0	1	0
17	Milano Cattolica	0	0	0
18	Milano	0	0	0
19	Modena	0	0	0
20	Napoli Fed. II	2	0	0
21	Napoli II Ateneo	3	0	0
22	Novara "Piemonte O."	0	1	0
23	Padova	4	0	0
24	Palermo	3	0	0
25	Parma	0	0	0
26	Pavia	2	1	0
27	Perugia	0	0	0
28	Pisa	1	1	0
29	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
30	Roma Sapienza Fac. M-P	0	0	0
31	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
32	Roma Campus	0	0	0
33	Sassari	0	0	0
34	Siena	1	0	0
35	Torino (**)	2	0	0
36	Trieste	0	0	0
37	Udine	0	0	0
38	Varese "Insubria"	0	0	0
39	Verona	3	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Medicina legale

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	4	0	0
3	Cagliari	2	0	0
4	Ferrara	0	0	0
5	Genova	0	0	0
6	Milano	0	0	0
7	Milano Cattolica	0	0	0
8	Modena	0	0	0
9	Napoli Fed. II	1	0	0
10	Napoli II Ateneo	0	0	0
11	Padova	0	0	0
12	Palermo	5	0	0
13	Pavia	0	0	0
14	Pisa	1	0	0
15	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
16	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
17	Siena	2	0	0
18	Torino	0	0	0
19	Trieste	0	0	0
20	Varese "Insubria"	0	0	0
21	Verona	1	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Medicina nucleare

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Bari	0	0	0
2	Bologna	0	0	0
3	Firenze	0	0	0
4	Genova	0	0	0
5	Messina	0	0	0
6	Milano	0	0	0
7	Milano "Bicocca"	0	0	0
8	Milano Cattolica	0	0	0
9	Napoli Fed. II	1	0	0
10	Padova	0	0	0
11	Pisa	0	0	0
12	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
13	Sassari	1	0	0
14	Torino	0	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Medicina termale				
N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Napoli II Ateneo	0	1	0
2	Milano	0	0	0
3	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	1	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Medicina tropicale				
N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Milano	0	0	0
2	Milano Cattolica	0	0	0
3	Roma "La Sapienza"	0	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Microbiologia e virologia				
N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Bologna	0	0	0
2	Catania	1	0	0
3	Milano	0	0	0
4	Milano Cattolica	0	0	0
5	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
6	Napoli Fed. II	1	0	0
7	Padova	2	0	0
8	Pisa	0	0	0
9	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
10	Roma Campus	0	0	0
11	Sassari	1	0	0
12	Torino	0	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Nefrologia

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Bari	1	0	0
2	Bologna	0	0	0
3	Brescia	0	0	0
4	Catania	1	0	0
5	Catanzaro	1	0	0
6	Chieti	0	0	0
7	Firenze	0	0	0
8	Foggia	0	0	0
9	Genova	0	0	0
10	Messina	1	0	0
11	Milano	0	0	0
12	Milano "Bicocca"	0	0	0
13	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
14	Modena	0	0	0
15	Napoli Fed. II	0	0	0
16	Napoli II Ateneo	0	0	0
17	Padova	0	0	0
18	Palermo	2	0	0
19	Parma	1	0	0
20	Pavia	1	0	0
21	Pisa	0	0	0
22	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
23	*Roma Sapienza Fac. M-P*	0	0	0
24	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
25	Sassari	2	0	0
26	Siena	0	0	0
27	Torino	1	0	0
28	Verona	0	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Neurochirurgia				
N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Chieti	0	0	0
3	Firenze	0	0	0
4	Messina	0	0	0
5	Milano	0	1	0
6	Milano "S. Raffaele"	0	1	0
7	Milano Cattolica	0	0	0
8	Modena	1	0	0
9	Napoli Fed. II	1	0	0
10	Padova	0	0	0
11	Pavia	0	0	0
12	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
13	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
14	Sassari	0	0	0
15	Torino	0	0	0
16	Verona	2	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Neurofisiopatologia				
N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Cagliari	2	0	0
2	Messina	1	0	0
3	Milano Cattolica	0	0	0
4	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
5	Pavia	0	1	0
6	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Neurologia

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	0	1	0
3	Bologna	0	0	0
4	Brescia	0	1	0
5	Cagliari	4	0	0
6	Catania	3	0	0
7	Catanzaro	1	0	0
8	Firenze	0	0	0
9	Genova	0	1	0
10	L'Aquila	0	0	0
11	Messina	1	0	0
12	Milano	1	4	0
13	Milano "Bicocca"	0	4	0
14	Milano "S. Raffaele"	0	3	0
15	Milano Cattolica	0	0	0
16	Modena	0	1	0
17	Napoli Fed. II	1	0	0
18	Napoli II Ateneo	1	0	0
19	Padova	2	0	0
20	Palermo	2	0	0
21	Parma	0	1	0
22	Pavia	1	1	0
23	Perugia	0	0	0
24	Pisa	0	0	0
25	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	2	0
26	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
27	Roma Campus	0	0	0
28	Siena	0	0	0
29	Torino	1	0	0
30	Udine	1	1	0
31	Verona	3	0	0
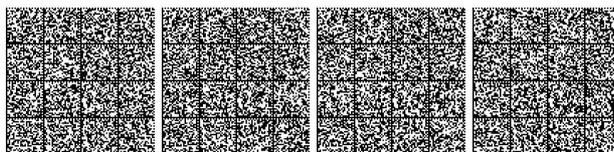
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Neuropsichiatria infantile				
N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Bari	1	0	0
2	Brescia	0	0	0
3	Cagliari	3	0	0
4	Catania	0	0	0
5	Firenze	0	0	0
6	Genova	0	0	0
7	Messina	1	0	0
8	Milano	1	0	0
9	Milano "Bicocca"	0	1	0
10	Milano Cattolica	0	0	0
11	Napoli II Ateneo	0	0	0
12	Palermo	1	0	0
13	Parma	0	0	0
14	Pavia	0	1	0
15	Pisa	0	0	0
16	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
17	Roma "Tor Vergata"	0	1	0
18	Torino	0	0	0
19	Verona	5	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Oftalmologia

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Ancona	1	1	0
2	Bari	0	2	0
3	Bologna	0	0	0
4	Brescia	0	2	0
5	Cagliari	2	0	0
6	Catania	3	0	0
7	Catanzaro	0	0	0
8	Chieti	0	0	0
9	Ferrara	0	1	0
10	Firenze	0	0	0
11	Genova	0	0	0
12	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
13	Milano Cattolica	1	3	0
14	Milano	1	0	0
15	Napoli Fed. II	0	0	0
16	Napoli II Ateneo	1	0	0
17	Padova	1	1	0
18	Palermo	1	0	0
19	Pavia	0	0	0
20	Pisa	0	0	0
21	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
22	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
23	Roma Campus	0	0	0
24	Sassari	1	0	0
25	Siena	0	1	0
26	Torino	0	0	0
27	Trieste	0	0	0
28	Udine	0	0	0
29	Verona	1	0	0
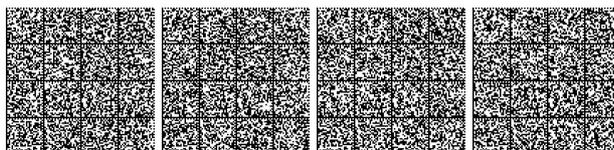
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Oncologia

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Bologna	0	0	0
4	Cagliari	4	0	0
5	Catania	1	0	0
6	Catanzaro	0	0	0
7	Ferrara	0	2	0
8	Firenze	0	0	0
9	Genova	0	0	0
10	L'Aquila	0	0	0
11	Messina	2	0	0
12	Milano	0	6	0
13	Milano Cattolica	0	0	0
14	Modena	1	4	0
15	Napoli Fed. II	1	0	0
16	Napoli II Ateneo	0	0	0
17	Padova	0	2	0
18	Palermo	2	0	0
19	Pavia	0	2	0
20	Perugia	0	0	0
21	Pisa	0	0	0
22	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
23	*Roma Sapienza Fac. M-P*	0	0	0
24	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
25	Roma Campus	0	1	0
26	Sassari	1	0	0
27	Siena	0	0	0
28	Torino	0	2	0
29	Udine	2	0	0
30	Varese "Insubria"	0	1	0
31	Verona	2	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Ortopedia e traumatologia

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Bologna	1	0	0
4	Brescia	0	0	0
5	Cagliari	2	0	0
6	Catania	2	0	0
7	Catanzaro	0	0	0
8	Chieti	0	0	0
9	Ferrara	2	0	0
10	Firenze	0	0	0
11	Genova	0	0	0
12	L'Aquila	0	0	0
13	Messina	0	0	0
14	Milano	0	2	0
15	Milano "Bicocca"	0	0	0
16	Milano Cattolica	0	1	0
17	Modena	0	0	0
18	Napoli Fed. II	0	0	0
19	Napoli II Ateneo	0	0	0
20	Padova	0	0	0
21	Palermo	1	0	0
22	Parma	1	0	0
23	Pavia	1	0	0
24	Perugia	2	1	0
25	Pisa	1	1	0
26	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
27	Roma Sapienza Fac. M-P	0	0	0
28	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
29	Roma Campus	0	0	0
30	Sassari	2	0	0
31	Siena	0	0	0
32	Torino	0	0	0
33	Trieste	0	0	0
34	Udine	0	1	0
35	Varese "Insubria"	0	0	0
36	Verona	3	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Otorinolaringoiatria

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Bari	0	1	0
2	Bologna	0	0	0
3	Brescia	1	0	0
4	Cagliari	0	0	0
5	Catania	0	0	0
6	Chieti	0	0	0
7	Ferrara	0	0	0
8	Genova	0	0	0
9	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
10	Milano Cattolica	0	0	0
11	Milano	0	0	0
12	Napoli Fed. II	3	0	0
13	Napoli II Ateneo	0	0	0
14	Novara "Piemonte O."	0	0	0
15	Padova	1	0	0
16	Palermo	1	0	0
17	Pavia	0	1	0
18	Perugia	0	0	0
19	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	1	0	0
20	Pisa	0	0	0
21	Roma Campus	0	0	0
22	Sassari	0	0	0
23	Roma "Tor Vergata"	1	0	0
24	Torino	2	0	0
25	Trieste	0	0	0
26	Verona	1	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Patologia clinica

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Bologna	0	0	0
2	Catania	1	0	0
3	Chieti	0	0	0
4	Milano Cattolica	0	0	0
5	Napoli Fed. II	0	0	0
6	Padova	0	0	0
7	Palermo	0	0	0
8	Pavia	0	0	0
9	Perugia	0	0	0
10	Pisa	0	0	0
11	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
12	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
13	Roma Campus	0	0	0
14	Sassari	1	0	0
15	Torino	0	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Pediatria

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	2	0	0
3	Bologna	1	0	0
4	Brescia	1	3	0
5	Cagliari	2	0	0
6	Catania	1	0	0
7	Catanzaro	0	0	0
8	Chieti	2	0	0
9	Ferrara	1	0	0
10	Firenze	0	0	0
11	Foggia	1	0	0
12	Genova	0	0	0
13	L'Aquila	0	0	0
14	Messina	3	0	0
15	Milano "Bicocca"	4	1	0
16	Milano "S. Raffaele"	0	5	0
17	Milano Cattolica	0	1	0
18	Milano	0	1	0
19	Modena	1	1	0
20	Napoli Fed. II	2	0	0
21	Napoli II Ateneo	5	0	0
22	Novara "Piemonte O."	0	0	0
23	Padova	10	0	0
24	Palermo	7	0	0
25	Parma	0	1	0
26	Pavia	1	0	0
27	Perugia	1	0	0
28	Pisa	0	0	0
29	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
30	Roma Sapienza Fac. M-P	0	0	0
31	Roma "Tor Vergata"	0	1	0
32	Sassari	0	0	0
33	Siena	0	0	0
34	Torino	1	0	0
35	Trieste	2	1	0
36	Udine	1	0	0
37	Varese "Insubria"	0	0	0
38	Verona	6	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Psichiatria

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Bologna	0	0	0
4	Brescia	0	0	0
5	Cagliari	1	0	0
6	Catania	1	0	0
7	Catanzaro	0	0	0
8	Chieti	0	0	0
9	Ferrara	0	0	0
10	Firenze	0	0	0
11	Foggia	0	0	0
12	Genova	0	0	0
13	L'Aquila	0	0	0
14	Messina	1	0	0
15	Milano	1	0	0
16	Milano "Bicocca"	0	0	0
17	Milano "S. Raffaele"	0	2	0
18	Milano Cattolica	0	0	0
19	Modena	0	0	0
20	Napoli Fed. II	1	0	0
21	Napoli II Ateneo	4	0	0
22	Novara "Piemonte O."	0	0	0
23	Padova	1	0	0
24	Palermo	2	0	0
25	Parma	0	0	0
26	Pavia	1	0	0
27	Perugia	0	0	0
28	Pisa	0	0	0
29	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
30	Roma Sapienza Fac. M-P	0	0	0
31	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
32	Sassari	0	0	0
33	Siena	0	0	0
34	Torino	0	0	0
35	Trieste	0	1	0
36	Udine	0	0	0
37	Varese "Insubria"	1	0	0
38	Verona	1	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Radiodiagnostica

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Ancona	0	0	0
2	Bari	0	0	0
3	Bologna	0	0	0
4	Brescia	0	0	0
5	Cagliari	0	0	0
6	Catania	2	0	0
7	Catanzaro	0	0	0
8	Chieti	0	0	0
9	Ferrara	0	0	0
10	Firenze	0	0	0
11	Foggia	0	0	0
12	Genova	0	3	0
13	L'Aquila	0	0	0
14	Messina	4	0	0
15	Milano	0	0	0
16	Milano "Bicocca"	0	0	0
17	Milano "S. Raffaele"	0	0	0
18	Milano Cattolica	0	0	0
19	Modena	0	0	0
20	Napoli Fed. II	2	0	0
21	Napoli II Ateneo	4	0	0
22	Novara "Piemonte O."	0	0	0
23	Padova	0	0	0
24	Palermo	4	0	0
25	Parma	0	0	0
26	Pavia	0	1	0
27	Perugia	0	0	0
28	Pisa	0	0	0
29	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
30	Roma Sapienza Fac. M-P	0	0	0
31	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
32	Roma Campus	0	0	0
33	Sassari	0	0	0
34	Siena	0	0	0
35	Torino	0	0	0
36	Trieste	0	0	0
37	Udine	0	0	0
38	Varese "Insubria"	0	0	0
39	Verona	1	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Radioterapia

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Bari	0	0	0
2	Bologna	0	0	0
3	Brescia	0	1	0
4	Cagliari	0	0	0
5	Catanzaro	0	0	0
6	Firenze	0	0	0
7	Genova	0	0	0
8	L'Aquila	0	0	0
9	Messina	0	0	0
10	Milano	0	0	0
11	Milano "Bicocca"	0	0	0
11	Milano Cattolica	0	0	0
12	Napoli Fed. II	0	0	0
13	Napoli II Ateneo	0	0	0
14	Novara "Piemonte O."	0	0	0
15	Padova	1	0	0
16	Palermo	1	0	0
17	Parma	0	0	0
18	Perugia	0	0	0
19	Pisa	0	0	0
20	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
21	Roma Sapienza Fac. M-P	0	0	0
22	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
23	Roma Campus	0	0	0
24	Sassari	1	0	0
25	Siena	0	0	0
26	Torino	0	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Reumatologia

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Bari	1	0	0
2	Cagliari	3	0	0
3	Genova	0	0	0
4	Messina	1	0	0
5	Milano	0	1	0
6	Milano Cattolica	1	1	0
7	Modena	0	0	0
8	Napoli II Ateneo	0	0	0
9	Pavia	0	2	0
10	Pisa	2	1	0
11	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
12	Verona	3	4	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Scienza dell'alimentazione				
N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Cagliari	2	0	0
2	Chieti	0	0	0
3	Milano	0	0	0
4	Modena	0	0	0
5	Napoli Fed. II	1	0	0
6	Padova	0	0	0
7	Palermo	0	0	0
8	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
9	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
10	Torino	0	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Statistica sanitaria e biometria				
N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Milano	2	0	0
2	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Tossicologia medica				
N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Catania	0	0	0
2	Firenze	0	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2010/2011

Urologia

N°	Università	Contratti Regionali 2010/2011	Contratti Privati 2010/2011	Medici Stranieri
1	Bari	0	0	0
2	Bologna	0	1	0
3	Brescia	0	0	0
4	Cagliari	2	0	0
5	Catania	3	0	0
6	Chieti	0	0	0
7	Firenze	0	0	0
8	Genova	0	0	0
9	Milano	0	0	0
10	Milano S. Raffaele	1	0	0
11	Milano Cattolica	0	0	0
12	Modena	1	0	0
13	Napoli Fed. II	1	0	0
14	Padova	1	0	0
15	Palermo	0	0	0
16	Perugia	1	0	0
17	Pisa	0	0	0
18	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O	0	0	0
19	Roma "Tor Vergata"	0	0	0
20	Roma Campus	0	1	0
21	Torino	0	0	0
22	Verona	3	0	0

11A15822

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 18 novembre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Ceplene (istamina diidrocloridrato). (Determinazione/C 2737/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Ceplene» (istamina diidrocloridrato), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 7 ottobre 2008 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/08/477/001 «0,5 mg/0,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 0,5 ml (1 mg/ml)» 14 flaconcini.

Titolare A.I.C.: Epicept GmbH.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta «Epicept GmbH» ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12-13 luglio 2011;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale CEPLENE (istamina diidrocloridrato) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: «0,5 mg/0,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 0,5 ml (1 mg/

ml)» 14 flaconcini - A.I.C. n. 040656011/E (in base 10), 6SR4C (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: la terapia di mantenimento con «Ceplene» è indicata nei pazienti adulti con leucemia mieloide acuta in prima remissione trattati contemporaneamente con interleucina-2 (IL-2). L'efficacia di «Ceplene» non è stata pienamente dimostrata nei pazienti di età superiore ai 60 anni.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Ceplene» (istamina diidrocloridrato) è classificata come segue:

confezione: «0,5 mg/0,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 0,5 ml (1 mg/ml)» 14 flaconcini - A.I.C. n. 040656011/E (in base 10), 6SR4C (in base 32); classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ceplene» (istamina diidrocloridrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 novembre 2011

Il direttore generale: RASI

11A15612

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 2 dicembre 2011.

Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con decreto rettorale n. 668 del 16 ottobre 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 dell'11 novembre 1997) e modificato con decreto rettorale n. 648 del 9 maggio 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 2002);

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

Visto il decreto rettorale n. 590 del 23 febbraio 2011 con il quale è stato nominato l'organo previsto dall'art. 2, comma 5, della predetta legge 240/2010;

Vista la delibera del Senato Accademico nella seduta del 22 luglio 2011 con la quale è stato approvato lo Statuto proposto dall'organo ex art. 2, comma 5, della legge 240/2010, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 22 luglio 2011;

Vista la rettorale prot. n. 13538 del 26 luglio 2011 con la quale lo Statuto è stato trasmesso al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per il prescritto parere;

Vista la nota prot. 4884 del 22 novembre 2011 assunta a prot. n. 19730 del 23 novembre 2011, con la quale il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ha formulato le proprie osservazioni al testo;

Vista la delibera del Senato Accademico del l° dicembre 2011 con la quale è stato approvato lo Statuto con le modifiche al testo secondo le indicazioni fornite dal Ministero, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione formulato nella seduta del 1° dicembre 2011;

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Decreta:

È emanato lo Statuto dell'Università degli Studi di Brescia il cui testo è allegato al presente decreto a costituirne parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2011

Il rettore: PECORELLI

ALLEGATO

STATUTO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità e principi direttivi

1. Il presente Statuto è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università degli Studi di Brescia secondo i princìpî di cui all'art. 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle disposizioni inderogabili delle leggi dello Stato.
2. L'Università degli Studi di Brescia, nel seguito denominata Università o Ateneo, è un'istituzione pubblica, sede primaria della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore.
3. L'Università ha piena capacità giuridica, che esercita nei limiti del presente Statuto e dell'ordinamento universitario. Essa, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, assume tutte le iniziative e compie tutti gli atti i) idonei a realizzare i proprî fini istituzionali, ii) strumentali - anche indirettamente - ai fini stessi.
4. L'Università, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani, stranieri e internazionali attraverso contratti e convenzioni; essa può istituire o partecipare a consorzi e centri interuniversitari o società consortili di ricerca, a fondazioni e ad associazioni di diritto privato, nonché stabilire rapporti con persone fisiche e soggetti giuridici che esercitino attività di impresa o professionali. L'Università può inoltre stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per avvalersi di attrezzature e servizi di terzi per lo svolgimento di attività di ricerca e didattiche, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.
5. L'Università può, altresì, federarsi, ovvero fondersi, con altri Atenei, anche limitatamente ad alcuni settori o strutture, al fine di ottimizzare le proprie *performance* scientifiche, didattiche e gestionali.

Art. 2
Didattica, ricerca, internazionalizzazione e territorialità

1. L'Università garantisce la libertà di insegnamento e l'autonomia delle strutture didattiche per quanto attiene l'organizzazione dell'offerta formativa e i contenuti scientifici e culturali delle varie discipline nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. Compito delle strutture didattiche è anche di garantire la coerenza delle attività formative con le professionalità richieste, e di assicurare il coordinamento dei programmi degli insegnamenti impartiti affinché si realizzino - anche mediante l'utilizzazione di metodologie di *e-learning* - gli obiettivi stabiliti dagli ordinamenti didattici.
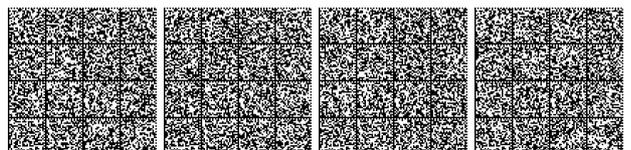
2. L’Università provvede a tutti i livelli di formazione universitaria tesi alla preparazione e specializzazione delle diverse figure professionali e scientifiche previste dagli ordinamenti didattici vigenti.
3. L’Università può attivare Corsi di alta formazione post-laurea, alla conclusione dei quali sono rilasciati titoli di master universitario di primo e di secondo livello.
4. L'Università può organizzare Corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente, nonché partecipare alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.
5. Al fine di favorire autonome scelte culturali e professionali, l'Università può attuare servizi di orientamento anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori e con altri enti pubblici e privati.
6. L’Università può organizzare attività di tutorato, al fine di agevolare e sostenere gli studenti universitari lungo il corso degli studi.
7. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario e dello sviluppo culturale e sociale del Paese, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata e promuove e regola il trasferimento delle conoscenze scientifiche al mondo delle imprese.
8. L'Università provvede ad assicurare la conoscenza dei risultati dell'attività scientifica svolta al proprio interno, agevolandone e regolandone l'accesso a chiunque vi abbia interesse.
9. L'Università adotta il metodo della programmazione e controllo, e valuta le condizioni di efficacia e di efficienza delle attività didattiche, scientifiche e amministrative delle proprie strutture anche al fine del loro miglioramento.
10. L’Università collabora con organismi italiani, stranieri ed internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
11. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l’Università:
a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;
b) promuove e incoraggia - anche con interventi di natura economica - gli scambi internazionali di professori, ricercatori, personale tecnico, amministrativo e studenti;
c) realizza strutture per l’ospitalità di studiosi e studenti, anche in collaborazione con enti terzi.
12. L’Università intende sviluppare il proprio ruolo in campo internazionale, in particolare attraverso:
a) la promozione di meccanismi di reclutamento di studenti stranieri e l’invio di studenti italiani presso università estere;
b) la promozione di accordi per la mobilità accademica tra le università;
c) l’adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi in ambito internazionale;
d) la promozione di attività didattico-formative sviluppate con Università e istituzioni straniere, anche al fine del rilascio di titoli congiunti o doppi.

13. L'Università contribuisce allo sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento attraverso iniziative didattiche e scientifiche a ciò finalizzate con l'obiettivo di valorizzare le componenti distintive del territorio stesso.

Art. 3
Diritto allo studio

1. L'Università, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, promuove l'elevazione culturale dei propri studenti, con particolare attenzione a quelli capaci e meritevoli ma sfavoriti socialmente ed economicamente, attraverso la gestione del diritto allo studio. In particolare, essa concede forme di esonero totale o parziale da tasse e contributi, e inoltre agevola la frequenza ai Corsi e alle strutture universitarie attraverso la possibilità di usufruire di servizi abitativi e di ristorazione.
2. L'Università, individuando nei collegi universitari uno strumento fondamentale di partecipazione, riconosce la residenzialità degli studenti e dei docenti come valore essenziale nel processo educativo e formativo e nella promozione del merito. A tale scopo promuove, sostiene e pubblicizza le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, attività che favoriscono la creazione di comunità tra studenti e docenti finalizzate all'integrazione dei saperi.
3. L'Università, nei limiti delle proprie risorse umane e finanziarie, si impegna a dare la massima attuazione allo Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari.

Art. 4
Rappresentanza studentesca

1. La rappresentanza elettiva degli studenti è garantita nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nelle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti, nelle Strutture di coordinamento per l'attività didattica, nei Consigli di corso di studio e nel Nucleo di valutazione.
2. I regolamenti delle singole strutture introducono misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuita. I rappresentanti degli studenti hanno diritto ad accedere agli atti preparatorî delle deliberazioni che essi concorrono ad assumere, nel rispetto del segreto d'ufficio. I rappresentanti degli studenti possono accedere anche agli altri atti dell'Università, ove dimostrino di possedere l'interesse previsto dalla legge.
3. L'elettorato passivo è attribuito agli iscritti per la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di Laurea, Laurea magistrale, Dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione.
4. I mandati elettivi della componente studentesca hanno durata biennale e sono rinnovabili per una sola volta.
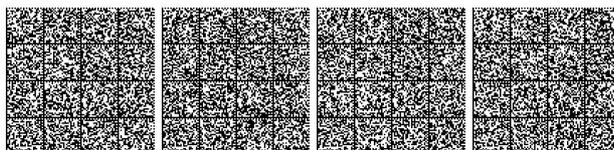
Art. 5
Pari opportunità

1. L'Università promuove pari opportunità tra donne e uomini.
2. È istituito un "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", ai sensi dell'art. 21 della legge 183/2010 e dell'art. 7, comma 11 del presente Statuto.

TITOLO II
ORGANI DELL'UNIVERSITÀ
Capo I
Art. 6
Organi dell'Università

Sono organi dell'Università: il Rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione, il Direttore generale.

Art. 7
Il Rettore

1. Il Rettore:
   i. ha la rappresentanza legale dell'Università;
   ii. è titolare delle funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;
   iii. ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; della funzione di proposta del documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'art. 1 ter del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico; della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del Direttore generale; di iniziativa dei procedimenti disciplinari nonché di irrogazione dei provvedimenti disciplinari non superiori alla censura; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.

2. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso l'Università o presso altre Università italiane. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura quale chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università, con conseguente spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza.
3. L'elezione del Rettore è promossa dal Decano, il quale fissa la data di convocazione del corpo elettorale, convocazione che deve ricadere nell'arco temporale compreso tra il 150° e il 90° giorno precedente la conclusione del mandato del Rettore in carica. Almeno 90 giorni prima della data di convocazione del corpo elettorale, il Decano

emana un avviso per la presentazione delle candidature. Almeno 60 giorni prima della data delle elezioni i candidati per l'elezione alla carica di Rettore devono far pervenire al Decano il proprio *curriculum* ed il programma elettorale.
Non sono ammesse candidature al di fuori del periodo di tempo previsto nell'avviso anzidetto.
Il Regolamento elettorale di Ateneo prevede le modalità di pubblicizzazione e di svolgimento del procedimento elettorale.
Nel caso di cessazione anticipata dalla carica di Rettore, si applicano le disposizioni del comma precedente tranne per il termine di convocazione, fissato in 120 giorni successivi alla cessazione stessa.
4. Il Corpo elettorale per l'elezione del Rettore è composto dai professori ordinari, dai professori associati, dai ricercatori di ruolo, dai ricercatori a tempo determinato, dal personale tecnico amministrativo e dagli studenti. I professori e i ricercatori partecipano tutti alla consultazione; il personale tecnico amministrativo partecipa alla consultazione tramite i componenti del Comitato partecipativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario di cui all'art. 10, comma 10 del presente Statuto; gli studenti partecipano alla votazione tramite i componenti delle Commissioni paritetiche e i loro rappresentanti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione.
5. Per l'elezione del Rettore i voti espressi dagli aventi diritto sono pesati secondo il seguente criterio:
a) ogni voto dei professori ordinari ed associati vale un voto;
b) ogni voto dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato vale 0,6 voti;
c) ogni voto dei componenti del Comitato partecipativo del personale tecnico amministrativo vale due voti;
d) ogni voto degli studenti membri delle Commissioni paritetiche e dei rappresentanti degli studenti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione vale 0,5 voti.
6. È eletto Rettore chi consegue la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; se, dopo due turni di votazione, nessun candidato ha conseguito la maggioranza, si procede ad un terzo turno di votazione, nel quale sono ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto maggiori voti; nel turno di ballottaggio è eletto Rettore colui che consegue la maggioranza dei voti validi espressi.
Il Rettore è proclamato dal Decano ed è nominato con decreto del Ministro competente.
7. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
8. Il Rettore designa il Prorettore vicario, scegliendolo fra i professori ordinari. Il Prorettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento, e inoltre esercita le funzioni delegategli con decreto rettorale.
9. Nell'esercizio delle sue funzioni il Rettore può avvalersi anche di Prorettori e di Delegati, da lui prescelti nell'ambito dell'Università, e nominati con decreto che ne precisa le deleghe. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i Prorettori e i Delegati possono, su proposta del Rettore, far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università, ed essere invitati alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
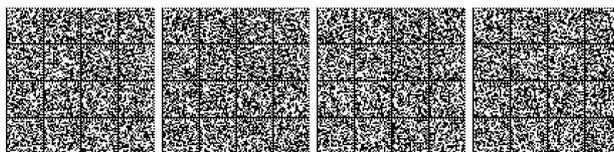
10. In caso di necessità e urgenza, il Rettore può adottare con adeguata motivazione, sotto forma di decreti immediatamente esecutivi, provvedimenti di competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione. Tali provvedimenti saranno tempestivamente portati alla ratifica dell'organo competente. La mancata ratifica comporta la perdita di efficacia del provvedimento e l'annullamento degli atti prodotti, salva diversa valutazione dell'organo competente.
11. Il Rettore istituisce il Comitato Unico di Garanzia nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
12. Il Rettore può istituire, con proprio decreto, un Comitato dei sostenitori. A tale Comitato possono partecipare persone fisiche e rappresentanti di persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attività istituzionale dell'Università anche tramite l'erogazione di contributi finanziarî.
13. Il Rettore nomina con proprio decreto il Comitato partecipativo degli studenti, con lo scopo di favorire il confronto sulle problematiche riguardanti i servizi agli studenti, il diritto allo studio, l'offerta didattica dell'Ateneo. Tale Comitato è composto dai rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione, nonché da un componente di ciascuna Commissione paritetica; il Comitato si riunisce almeno ogni due mesi.
14. Il Rettore nomina il Comitato per lo sport universitario di cui alla legge 394 del 1977. La composizione, la durata e le modalità di funzionamento sono definite dal Regolamento generale d'Ateneo.
15. Ogni anno il Rettore propone al Consiglio di amministrazione, previo parere del Nucleo di valutazione d'Ateneo, la valutazione dei risultati inerenti l'attività del Direttore generale, ai fini dell'attribuzione degli emolumenti previsti dalle norme vigenti.

Art. 8
Il Senato accademico

1. Il Senato accademico:

a) approva**,** a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento generale di Ateneo;
b) formula le proposte e i pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, strutture di coordinamento per l'attività didattica;
c) esprime il parere obbligatorio sui bilanci di previsione annuale e triennale, e sul conto consuntivo dell'Università.
d) approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i Regolamenti, compresi quelli di

competenza dei Dipartimenti e delle strutture di coordinamento per l'attività didattica, in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico;

e) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le strutture di coordinamento per l'attività didattica;

f) con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, propone al corpo elettorale l'eventuale mozione di sfiducia al Rettore, comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;

2. Il Senato accademico esprime il parere sulle proposte di costituzione o partecipazione dell'Università a Centri interuniversitari, Consorzi, Fondazioni o Associazioni, nonché in tema di contratti e di convenzioni inerenti all'attività didattica, anche nell'ottica dell'internazionalizzazione.
3. Il Senato accademico può istituire Commissioni o Consulte su temi e questioni particolarmente rilevanti per la comunità accademica.
4. Il Senato accademico delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche del presente Statuto, previo parere favorevole, a maggioranza assoluta, del Consiglio di amministrazione.
5. Il Senato accademico è composto da diciassette componenti, ivi compreso il Rettore, che lo presiede.
6. Del Senato accademico fanno parte dodici fra docenti di ruolo e ricercatori, eletti nel rispetto delle macroaree scientifiche di cui all'allegato 1, fra i quali almeno un Direttore di Dipartimento per ogni macroarea eletto da tutti i docenti di prima fascia dei Dipartimenti afferenti alla macroarea; un ricercatore a tempo indeterminato eletto da tutti i ricercatori dell'Ateneo costituiti in unico corpo elettorale; due docenti di seconda fascia eletti da tutti i professori associati dell'Ateneo costituiti in unico corpo elettorale; i rimanenti docenti, tutti di prima fascia, eletti da tutti i docenti di prima fascia dell'Ateneo costituiti in unico corpo elettorale.
7. Fanno inoltre parte del Senato accademico un rappresentante del personale tecnico amministrativo, eletto da tutto il personale tecnico amministrativo, costituito in corpo elettorale unico, e tre studenti, eletti da tutti gli studenti dell'Ateneo, costituiti in corpo elettorale unico.
8. Il Senato accademico dura in carica quattro anni; il mandato di ciascun componente è rinnovabile per una sola volta.
9. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Senato accademico senza diritto di voto.
10. Il Senato accademico è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi, o quando almeno un terzo dei suoi membri ne presenti richiesta motivata.
11. Il Senato accademico determina i criteri di individuazione del profilo dei candidati alla carica di membro del Consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
12. Per fornire consulenza e assistenza agli studenti nell'esercizio dei loro diritti e per meglio garantire loro l'imparzialità, la correttezza e la tempestività dell'azione amministrativa, il Senato accademico nomina, con votazione a scrutinio segreto, un Garante. Il Regolamento generale d'Ateneo ne disciplina la durata in carica e le

funzioni. Il Garante presenta annualmente al Senato accademico una dettagliata relazione sull'attività da lui svolta.
13. Il Senato accademico può validamente deliberare in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 9
Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è titolare:
   a) delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività nonché sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università;
   b) della competenza a deliberare, previo parere obbligatorio del Senato accademico, l'attivazione o soppressione di Corsi e Sedi;
   c) della competenza ad adottare**,** a maggioranza assoluta dei componenti, il Regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, ad approvare i bilanci di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;
   d) del dovere di trasmettere al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
   e) della competenza a conferire l'incarico di Direttore generale e a revocarlo, con atto motivato e con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del Rettore, secondo le modalità e nei casi previsti dal d. lgs. n. 165 del 2001, e inoltre nei casi di reiterata inosservanza degli indirizzi espressi dagli organi di governo;
   f) della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari per tutte le ipotesi per cui può essere comminata una sanzione superiore alla censura;
   g) della competenza ad approvare la proposta di chiamata dei professori e ricercatori universitari da parte dei Dipartimenti.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Rettore, che lo presiede; da due rappresentanti degli studenti eletti da tutti gli studenti costituiti in unico corpo elettorale; e da altri sei componenti.
3. I sei componenti vengono selezionati sulla base di un avviso pubblico, redatto in conformità ai criteri di individuazione del profilo del candidato deliberati dal Senato accademico, salvo quanto previsto dal successivo comma 6, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
4. La valutazione dei candidati, che hanno presentato domanda, viene effettuata da una Commissione, composta di esperti dotati delle adeguate competenze, scelti fra

personalità che hanno avuto o che hanno ruoli pubblici o privati di particolare rilievo, nominata dal Rettore sentito il Senato accademico.
5. I candidati aventi i requisiti, valutati dalla Commissione citata, verranno scelti nel numero di due dal Rettore e due dal Senato accademico e verranno nominati Consiglieri di amministrazione.
6. I restanti due membri sono nominati dal Rettore, attingendo dalla lista dei candidati compilata dalla Commissione. Tali soggetti non devono appartenere ai ruoli dell'Ateneo almeno dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.
7. Nella nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione è rispettato, da parte di ciascuna componente, il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.
8. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; il mandato di ciascun consigliere ha durata quadriennale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 4; il mandato di ciascun Consigliere è rinnovabile una sola volta.
9. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale.
10. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi, o quando ne presenti richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
11. Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 10
Il Direttore generale

1. Il Direttore generale è titolare, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell' Ateneo, nonché dei compiti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Direttore generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
3. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico.
4. L'incarico di Direttore generale è disciplinato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile con procedimento analogo a quello di nomina.
5. Il Direttore generale può essere revocato dall'incarico con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, assunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, ferme restando le vigenti disposizioni di legge.
6. Il trattamento economico spettante al Direttore generale è definito nel contratto in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
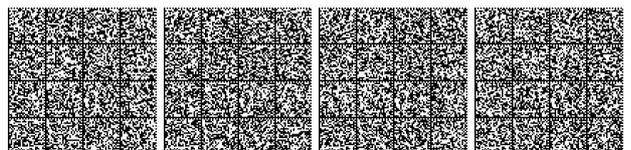
7. Nel caso di conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendente pubblico, questi è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
8. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico.
9. Il Direttore generale dirige la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata, la cui composizione è deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del medesimo Direttore generale.
10. Il Direttore generale convoca, almeno quattro volte l'anno, il Comitato partecipativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario, per promuovere il confronto sulle politiche gestionali e formative del personale stesso.
11. Il Comitato partecipativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario dura in carica tre anni, è composto da 15 dipendenti eletti cui si aggiunge il membro del personale componente del Senato accademico. La base elettorale del Comitato è costituita da tutto il personale tecnico amministrativo e ausiliario strutturato sia a tempo determinato che indeterminato, ed è convocata dal Direttore generale.

Art. 11
Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, dei quali un membro effettivo, con funzioni di presidente, è scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; uno effettivo e uno supplente sono scelti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.
2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale.
3. Il mandato del revisore ha durata di quattro anni; l'incarico è rinnovabile per una sola volta.
4. L'incarico di revisore dei conti non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.
5. Almeno due dei componenti effettivi ed uno dei componenti supplenti del Collegio dei revisori devono essere iscritti al registro dei Revisori contabili.

Art. 12
Il Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il Nucleo di valutazione è titolare delle funzioni: i) di verifica della qualità ed efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, ii) di verifica dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti, iii) di verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, iv) di attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di
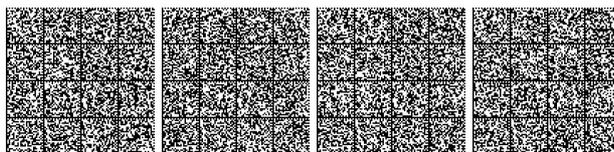
promuovere nell'Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della *performance* individuale e organizzativa.
2. Il Nucleo di valutazione dura in carica 4 anni; l'incarico è rinnovabile una sola volta.
3. Il Nucleo di valutazione è costituito da cinque componenti: a) uno interno, professore di ruolo, con funzioni di coordinamento, b) tre di elevata qualificazione professionale prescelti esternamente all'Ateneo, il curriculum dei quali è reso pubblico sul sito internet dell'Ateneo; c) uno studente. Almeno due dei componenti del Nucleo devono essere esperti in materia di valutazione anche non accademica.
4. Il professore di ruolo interno è indicato dal Senato accademico; i componenti esterni sono designati e nominati dal Rettore.
5. Il rappresentante degli studenti è eletto da tutti gli studenti dell'Ateneo.

Capo II
Norme comuni
Art. 13
Incompatibilità e decadenza

1. È fatto divieto ai componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione per tutta la durata del mandato: a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte; b) di essere componente di altri organi dell'Università salvo che del Consiglio di Dipartimento; c) di ricoprire il ruolo di Direttore delle Scuole di specializzazione; c) di ricoprire qualsivoglia incarico di natura politica; d) di ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; e) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento, alla valutazione delle attività universitarie presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e nell'ANVUR.
2. È fatto divieto al rappresentante degli studenti nel Nucleo di valutazione di ricoprire la carica di membro del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni paritetiche.
3. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità, secondo le norme dettate dal Regolamento generale d'Ateneo, alle sedute dell'organo di appartenenza vengono dichiarati decaduti, previa diffida, da parte del Rettore.
4. Tutte le cariche accademiche sono riservate ai professori e ricercatori in regime di tempo pieno, con periodo residuo di servizio non inferiore alla durata del mandato.

Art. 14
Codice etico e Collegio di Disciplina

1. L'Università adotta un Codice etico che determina i valori fondamentali della comunità universitaria; promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza; detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di tutela della proprietà intellettuale.
2. Sulle violazioni del Codice etico qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, e in merito alla irrogazione al contravventore dell'ammonizione orale o scritta, decide, su proposta del Rettore, il Senato accademico. Per le violazioni del Codice etico, che integrano un illecito disciplinare, si applicano le norme di cui all'art. 10 della legge 240/2010.
3. Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere parere conclusivo in merito. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
4. Il Collegio di disciplina è nominato dal Senato accademico e la durata del suo mandato si esaurisce alla scadenza del mandato del Senato accademico che lo ha nominato.
5. Il Collegio di disciplina è composto nella sua interezza da nove componenti effettivi, di cui tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno; e da tre componenti supplenti, di cui un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno. Il Collegio è convocato nel rispetto del principio del giudizio fra pari.
6. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore il quale, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
7. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore in relazione sia alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia al tipo di sanzione da irrogare, e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle deliberazioni conseguenti. Il procedimento avanti il Collegio è disciplinato dalla normativa vigente.
8. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
9. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 8 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina,
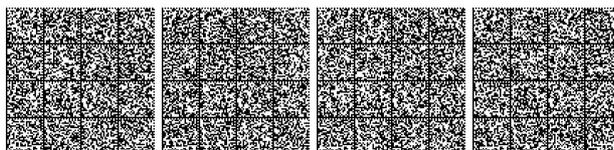
ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio di disciplina.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA RICERCA E DEI SERVIZI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 15
Strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

1. Sono strutture didattiche i Corsi di studio, i Corsi e le Scuole di Dottorato di ricerca, i Corsi e le Scuole di specializzazione.
2. Le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche sono attribuite ai Dipartimenti.
3. Sono strutture di ricerca i Dipartimenti e i Centri di ricerca.
4. Sono strutture di servizio i Centri di servizio.
5. Le modalità di funzionamento dei Centri sono fissate con apposito Regolamento.

Art. 16
Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono titolari delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ove ad esse correlate o accessorie.
2. Spetta al Dipartimento di formulare al Consiglio di amministrazione la proposta di chiamata di nuovi professori e ricercatori. Per la chiamata di professori di prima fascia la proposta è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia appartenenti al Dipartimento; per la chiamata di professori di seconda fascia e di ricercatori con la maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia appartenenti al Dipartimento.
3. Al Dipartimento afferiscono i Corsi di studio in funzione dei settori scientifici prevalenti all'interno degli insegnamenti caratterizzanti attivati nei Corsi stessi.
4. La richiesta di costituzione di un Dipartimento deve venire avanzata da almeno 35 tra professori di ruolo e ricercatori e deve essere corredata da un progetto didattico-scientifico e dagli elementi per valutare la sostenibilità della nuova struttura; la richiesta viene approvata dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico, che determina anche la macroarea di appartenenza.
5. A ciascun Dipartimento afferiscono stabilmente non meno di 35 tra professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, appartenenti a settori scientifico-disciplinari o ad aree scientifiche omogenei.

6. Nel caso in cui il numero degli afferenti al Dipartimento scenda al di sotto del limite sopra indicato e non venga ripristinato entro dodici mesi, il Senato accademico propone al Consiglio di amministrazione la disattivazione del Dipartimento stesso, oppure una motivata proroga di non oltre dodici mesi, ove sia stato avviato il procedimento per il ripristino del numero minimo di afferenti.
7. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento.
8. Il Direttore è un professore di ruolo di prima fascia, eletto dai componenti il Consiglio del Dipartimento e nominato con decreto del Rettore; resta in carica 4 anni accademici e non è rieleggibile per più di una volta consecutivamente. Il Direttore può designare tra i professori di prima e seconda fascia afferenti al Consiglio un Vice Direttore.
9. Nell'ipotesi in cui il Direttore rassegni volontariamente le dimissioni dalla carica, egli è tenuto a presentarle al Rettore, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del suo successore. In tal caso il Rettore invita il Decano del Dipartimento a indire nuove elezioni, da svolgersi entro due mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.
Ove risulti impossibile assicurare l'ordinaria amministrazione del Dipartimento da parte del Direttore, dimissionario o comunque impedito per causa di forza maggiore, il Rettore assume le iniziative indispensabili per assicurare l'ordinaria amministrazione del Dipartimento stesso.
10. Il Regolamento di Dipartimento può prevedere: a) l'elezione da parte del Consiglio di una Giunta che coadiuvi il Direttore nell'attività ordinaria; b) un coordinatore dell'attività di ricerca, scelto dal Direttore tra i professori ordinari afferenti al Dipartimento sulla base di tre candidature proposte dal Consiglio; c) un coordinatore dell'attività didattica, scelto dal Direttore secondo le modalità previste dal medesimo Regolamento.
11. Il coordinatore dell'attività di ricerca coordina l'attività dei responsabili di sezioni, laboratori e centri, anche mediante riunioni periodiche dei medesimi.
12. Il coordinatore dell'attività didattica coordina i responsabili dei Corsi di studio, di Dottorato e delle Scuole di specializzazione, costituiti in comitato che opera mediante riunioni periodiche.
13. Le responsabilità economico-amministrative in capo a ciascun Dipartimento sono definite dal Regolamento di Contabilità.
14. Presso ciascun Dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, competente a) a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; b) ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; c) a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei Corsi di studio.
15. La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
16. La Commissione paritetica ha un numero di componenti, pari a dieci o quattordici in proporzione alla dimensione numerica del Consiglio di Dipartimento e secondo le

modalità definite dal Regolamento generale di Ateneo; la base elettorale degli studenti per individuare i membri delle Commissioni paritetiche è unica fra tutti gli studenti iscritti ai Corsi di studio il cui Dipartimento riveste la responsabilità didattico-amministrativa.

Art. 17
Strutture di coordinamento per l'attività didattica

1. Per il coordinamento dell'attività didattica è possibile istituire strutture di coordinamento denominate Scuole o Facoltà, che hanno il compito di gestire i servizi comuni, il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche, la proposta di attivazione o soppressione di Corsi di studio, l'espressione di pareri in merito alle proposte di selezione del corpo docente e ricercatore formulate da ciascun Dipartimento e l'espressione di pareri sull'offerta formativa di ciascun Dipartimento.
2. La Scuola o Facoltà convoca almeno due assemblee all'anno dei componenti dei Consigli di Dipartimento che ad essa afferiscono, onde verificare l'andamento complessivo dell'offerta formativa e la sua internazionalizzazione.
3. La Scuola o Facoltà che coordina Dipartimenti nei quali alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali svolge i propri compiti con le modalità e nei limiti concertati con la Regione Lombardia, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. Il Presidente della Scuola o Facoltà o un suo delegato è il referente nei confronti del Sistema Sanitario Nazionale per tutte le problematiche riguardanti il convenzionamento, fatte salve in merito le competenze deliberative degli organi di governo dell'Università.
4. La Scuola o Facoltà è retta da un Consiglio che dura in carica tre anni ed è così costituito:
a) dai Direttori dei Dipartimenti coinvolti;
b) da rappresentanti del corpo docente in misura non superiore al 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimento coinvolti, così individuati: b1) un docente per ciascuna Giunta, ove costituita, eletto all'interno della stessa; b2) un rappresentante dei responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste, eletto tra tutti i responsabili di tale attività; b3) i rimanenti membri sono eletti dai componenti dei Consigli di Dipartimento tra i coordinatori di Corsi di studio, di Dottorato e di Scuola di specializzazione;
c) da rappresentanti degli studenti eletti dalle componenti studentesche delle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti compresi nella Scuola o Facoltà nella misura minima del 15% dei componenti del Consiglio della Scuola o Facoltà. La base elettorale studentesca è individuata nel numero complessivo degli studenti presenti nelle Commissioni Paritetiche.
5. Il Presidente della Scuola o Facoltà è eletto dal Consiglio della medesima tra i professori ordinari che ne fanno parte, che non siano Direttori di Dipartimento; dura in carica tre anni.
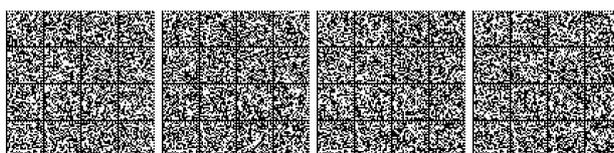
6. La struttura di coordinamento della Scuola o Facoltà di Medicina potrà coordinare e sovrintendere il corso di studio in Medicina e Chirurgia quale corso interdipartimentale, secondo le norme dettate nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 18
Attività proprie della Scuola o Facoltà di Medicina e Chirurgia

1. La Scuola o Facoltà di Medicina e Chirurgia è tenuta a garantire l'assolvimento dei compiti assistenziali quale indispensabile supporto alle attività istituzionali di didattica e di ricerca.
2. Al fine di garantire le più opportune connessioni dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei laureati e diplomati, la disponibilità delle strutture assistenziali è realizzata dall'Università con appositi accordi con le amministrazioni nazionali, regionali e locali, in particolare con quelle preposte al Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 19
Corsi di studio

1. I Corsi di studio organizzano e gestiscono l'attività didattica corrispondente all'offerta formativa proposta. All'attività dei Corsi di studio sovrintende il Consiglio, la cui composizione e competenze sono definite dal presente Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, infine dai Regolamenti di Dipartimento.
2. I Consigli dei Corsi di studio sono composti da tutti i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti ai Corsi interessati —ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamento per affidamento o supplenza e i professori a contratto—, nonché da una rappresentanza degli studenti nella misura minima del 15% dei componenti del Consiglio stesso.
3. I Presidenti dei Consigli di cui ai commi 1 e 2 sono eletti dai rispettivi Consigli di Corso di studio fra i professori di ruolo di prima fascia.
4. I Consigli dei Corsi di studio hanno in particolare il compito di provvedere all'organizzazione della didattica, all'approvazione dei *curricula* individuali e alla determinazione delle modalità di verifica del profitto degli studenti e della prova finale, come stabilito dal Regolamento del Corso di studio sulla base dei principî fissati dal Regolamento didattico di Ateneo. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche. Svolgono altresì tutti gli altri compiti previsti dal Regolamento di Dipartimento.
5. Il Senato accademico può disporre, a seguito della proposta del Dipartimento interessato e in base a valutazioni di carattere organizzativo, che più Corsi di studio appartenenti a una comune area scientifico-culturale siano retti da un unico Consiglio.

Art. 20
Dottorati di ricerca

1. Il Consiglio di amministrazione istituisce ai sensi della normativa vigente, su proposta di uno o più Dipartimenti e previo parere obbligatorio del Senato accademico, Corsi e Scuole di Dottorato, anche in consorzio con altre Università o Enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione.
2. In funzione delle loro caratteristiche e tipologie, le relative attività sono affidate ai Dipartimenti di afferenza.

Art. 21
Scuole o Corsi di Specializzazione.

1. L'attività di specializzazione rientra tra i fini istituzionali dell'Università. Per la realizzazione di questo fine l'Università può istituire Corsi e Scuole di specializzazione.
2. Le modalità di istituzione e funzionamento dei Corsi e delle Scuole di specializzazione sono disciplinate dalla legislazione comunitaria e nazionale vigente, dal Regolamento didattico dell'Ateneo, dai Regolamenti della singola Scuola.
3. Sono organi di governo e gestione dei Corsi e delle Scuole di specializzazione il Direttore e il Consiglio. Le modalità di costituzione degli organi e le loro funzioni sono determinate dai Regolamenti di cui al precedente comma 2.
4. I Corsi e le Scuole di specializzazione afferiscono a un Dipartimento.

Art. 22
Centri di ricerca e di servizio

1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, può istituire - su proposta delle strutture e degli organi interessati -, Centri di ricerca e Centri di servizio.
2. I Regolamenti di tali centri dovranno conformarsi ai principi contenuti nel Regolamento generale di Ateneo e dovranno comunque prevedere a) un Consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel Centro, compresi gli eventuali soggetti esterni all'Ateneo, b) un Direttore eletto tra i membri di componente universitaria del Consiglio.
3. Detti Regolamenti sono approvati dal Consiglio direttivo del Centro ed emanati dal Rettore relativamente ai Centri di Ricerca, dal Direttore generale relativamente ai Centri di Servizio.

TITOLO IV
GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FINANZIARIA

Art. 23
Principi di organizzazione

1. L'Università adegua il suo ordinamento al principio generale di separazione fra le funzioni di indirizzo e di gestione.

2. Spetta al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze, la definizione degli obbiettivi da attuare e l'individuazione degli indirizzi da rispettare, nonché la verifica della efficacia ed economicità dell'azione svolta. Agli organi di cui al Titolo II, fatta eccezione per il Collegio dei revisori dei conti, è consentito l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente.
3. L'organizzazione dell'Università risponde ai principî di efficienza, efficacia ed economicità, nonché al principio di imparzialità e di trasparenza.
4. L'organizzazione dell'Università garantisce che l'offerta dei servizi sia conforme agli *standard* internazionali di qualità, e valorizza il merito, con la conseguente introduzione di meccanismi premiali delle *performance* individuale ed organizzativa, anche attraverso la valutazione di tutto il personale dipendente, con riferimento pure ai comportamenti organizzativi dei dirigenti. Spetta ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle singole unità loro assegnate. La valutazione dell'operato degli stessi spetta al Direttore generale.

Art. 24
Esenzione dall'attività didattica e Indennità di carica

1. Il Rettore e il Prorettore vicario, i Prorettori e i Direttori di Dipartimento possono, a loro richiesta, essere parzialmente esentati dai compiti didattici per la durata della carica, con delibera del Dipartimento di afferenza.
2. Il Consiglio di amministrazione determina l'entità dell'indennità di carica del Rettore, nonché gli emolumenti da corrispondere ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di valutazione. Il medesimo Consiglio può deliberare la corresponsione di un'indennità di carica anche per il Prorettore vicario, i Prorettori, i Delegati, i Direttori di Dipartimento. Può altresì essere deliberata la corresponsione di indennità di partecipazione, non cumulabile con l'indennità di carica, ai componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

TITOLO V
Art. 25
Disposizioni transitorie e finali

1. L'attivazione dei nuovi organi previsti dal presente Statuto avrà luogo secondo la seguente cadenza, il cui *iter* si inizia entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto:
a) presentazione da parte dei docenti al Senato accademico in carica dei progetti didattico-scientifici per formare i Dipartimenti di cui all'art. 2 comma 2 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010 n.240;
b) formulazione da parte del Senato accademico in carica al Consiglio di amministrazione in carica di tutte le proposte relative all'accoglimento o al rigetto dei progetti didattico-scientifici di cui al punto a); i docenti che non abbiano dichiarato la propria afferenza a un progetto didattico-scientifico vengono assegnati direttamente dal

Senato accademico a un Dipartimento, secondo il criterio di omogeneità didattico-scientifica.
c) deliberazione definitiva da parte del Consiglio di amministrazione della istituzione dei nuovi Dipartimenti, con assegnazione ai docenti, i cui progetti non siano stati accolti, di un termine di trenta giorni per la presentazione di una nuova proposta che tenga conto dei rilievi che hanno comportato il non-accoglimento della precedente;
d) elezioni dei Direttori dei Dipartimenti di cui all'art. 2 comma 2 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010 n.240;
e) elezioni del Senato e del Consiglio di amministrazione e nomina degli altri organi dell'Università.

ALLEGATO *1*

ELENCO DELLE MACROAREE SCIENTIFICHE

1. SCIENZE MEDICHE E BIOLOGICHE
2. SCIENZE ECONOMICHE
3. SCIENZE INGEGNERISTICHE
4. SCIENZE GIURIDICHE

11A16070
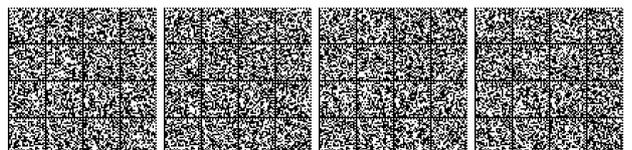
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Igroseles»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1325 del 17 novembre 2011

Medicinale: IGROSELES.

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Gadames n. 57 - 20151 Milano (codice fiscale n. 00471770016).

Variazione A.I.C.:

B.II.d.1.c - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;

B.II.d.1.e - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati;

B.II.d.2.a - Modifica della procedura di prova del prodotto finito Modifiche minori di una procedura di prova approvata.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica del parametro di prova «Prodotti di degradazione» nelle specifiche del prodotto finito:

DA	A
Prodotti di degradazione al rilascio Sostanze correlate atenololo: conforme, basato sull'analisi eseguita sulla sostanza attiva Sostanze correlate clortalidone (TLC): conforme, basato sull'analisi eseguita sulla sostanza attiva Prodotti di degradazione al termine del periodo di validità Sostanze correlate atenololo Blocker acid: NMT 0,5% p-HPPA: NMT 0,5% Sostanze correlate clortalidone CCA: NMT 0,5% Prodotti di degradazione sconosciuti, totali: NMT 1,0% p/p	Prodotti di degradazione al rilascio Blocker acid: NMT 0,5% CCA: NMT 0,7% Sconosciuti individuali, ciascuno: NMT 0,1% Totali: NMT 1,5% Prodotti di degradazione al termine del periodo di validità Blocker acid: NMT 1,0% CCA: NMT 0,7% Sconosciuti individuali, ciascuno: NMT 0,1% Totali: NMT 2,0%

Contestualmente si autorizza la modifica della procedura di prova HPLC per la determinazione quantitativa dei principi attivi atenololo e clortalidone e per la determinazione dei prodotti di degradazione.

Le condizioni operative del nuovo metodo HPLC sono ivi descritte.

Apparecchiatura: cromatografo liquido ad alte prestazioni/rilevatore UV-vis.

Colonna: Hypersil ODS 250×4,6 mm 5 µm.

Sistema solvente: acetonitrile 250 ml; acido solforico 0,5 M 20 ml; sodio octilsolfato 0,93 g; acido solforico concentrato 3 ml; acqua 740 ml.

Reagente speciale: miscela costituita da 750 ml di acqua purificata e 250 ml di aceto nitrile.

Temperatura: 25° C.

Flusso: 1,5 ml/minuto.

Lunghezza d'onda: 275 nm.

Volume: 50 µl.

Infine si autorizza l'aggiunta del metodo HPLC sopracitato per l'identificazione dei principi attivi atenololo e clortalidone, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024763056 - «100 mg + 25 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 024763068 - «50 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A15780

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del Vice Console onorario in Volos (Grecia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Maria Falzone, Vice Console onorario in Volos, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente la Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

o rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;*i)* ricezione e trasmissione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD, presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dalla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

i) ricezione e trasmissione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) ricezione e trasmissione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

l) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso la Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o infortuni a bordo di navi o imbarcazioni da diporto nazionali, dopo aver interpellato caso per caso la Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A15621

Istituzione del Vice Consolato onorario in Arad (Romania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Arad (Romania) un vice consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Timisoara, con la seguente circoscrizione territoriale: il Distretto di Arad.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A15622

Limitazione delle funzioni consolari del Console onorario in Pireo (Grecia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il Dottor Mauro Renaldi, Console onorario in Pireo, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo,

(con l'obbligo di informarne tempestivamente la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare Onorario;

i) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

j) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

l) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

o) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri, ivi compresa la stipula delle convenzioni di arruolamento;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

r) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o di infortuni a bordo di navi o imbarcazioni da diporto nazionali, dopo aver interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Atene.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A16111

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla «Trustfid S.r.l.», in Milano.

Con D.D. 28 novembre 2011, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto direttoriale 9 settembre 2003 alla società «Trustfid S.r.l.», con sede legale in Milan, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 03871240960, deve intendersi riferita alla «Trustfid S.p.a.» a seguito della variazione della forma giuridica da «S.r.l.» a «S.p.a.».

11A15977

Fusione per incorporazione in «Sintesi Gam S.p.a.» di «Profid Fiduciaria e di Revisione S.p.a.» e modifica della denominazione sociale della società «Sintesi Gam S.p.a.» in «Argos S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione».

Con D.D. 28 novembre 2011, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, si è determinato quanto segue:

Art. 1. - L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale del 26 marzo 2003, alla società «Profid fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 03764280966, è dichiarata decaduta per fusione della stessa nella società «Sintesi Global Asset Managment S.p.a.» in forma abbreviata «Sintesi Gam S.p.a.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 92001620373, autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende;

Art. 2. - Per effetto della deliberazione del 4 marzo 2011 sopra citata, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata con decreto interministeriale del 15 marzo 1983, modificato in data 14 novembre 1986, 5 giugno 1989, 28 novembre 2000 e 22 dicembre 2004, alla società «Sintesi Global Asset Managment S.p.a.» in forma abbreviata «Sintesi Gam S.p.a.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 92001620373, deve intendersi riferita alla società «Argos S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione» a seguito della variazione della denominazione sociale.

11A15978

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-289) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
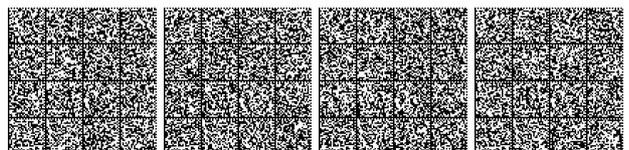
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.